



# CONSIGLIO NOTARILE SANTA MARIA CAPUA VETERE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANNI 2020-2022

ADOTTATO DAL CONSIGLIO NOTARILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, IN DATA 20/01/2020, AI SENSI DELLA LEGGE N. 190/2012 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (E DELLE DELIBERE ANAC NN. 144/2014, 145/2014, 831/2016) E AI SENSI DEL D. LGS. N. 33/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

## Indice

1. PREMESSA .....	3
1.1 Il sistema di prevenzione della corruzione.....	5
1.2 Le innovazioni della Legge 7 agosto 2015, n. 124, del d. lgs. 25 maggio 2016 n.97 e Regolamento UE 2016/679 (GDPR).....	10
2. INQUADRAMENTO ED ANALISI DEL CONTESTO .....	14
2.1 Il Contesto Esterno all'ente .....	15
2.2 Il Contesto Interno all'ente.....	17
3. LA PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE. ....	17
3.1 Il Consiglio Notarile <i>Distrettuale (CND)</i> di <i>Santa Maria Capua Vetere</i> . ....	17
3.2 Il contesto organizzativo della struttura amministrativa del CND .....	18
3.3 Organismi di diritto privato controllati o partecipati dal CND .....	19
3.4 L'applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione agli ordini professionali e ai CND .....	19
4. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) DEL CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE (CND) .....	22
5. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del CND.....	25
5.1 Individuazione RPCT e posizione di indipendenza dall'organo di indirizzo .....	31
5.2 Poteri di interlocuzione e di controllo.....	32
5.3 Mappatura dei processi, identificazione, valutazione e trattamento dei rischi .....	33
5.4. La metodologia utilizzata .....	34
6. LE C.D. "MISURE OBBLIGATORIE" DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....	34
6.1. Codice di comportamento .....	35
6.2. La tutela del personale che segnala illeciti: il whistleblowing .....	36
6.3. La rotazione del personale.....	38
6.4. Inconferibilità specifiche per gli incarichi di componente del Consiglio e per gli incarichi dirigenziali.....	38
6.5. <i>Pantouflage/Revolving doors</i> : disciplina dello svolgimento di attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001) .....	38
6.6. L'astensione in caso di conflitto di interesse .....	39
6.7. L'adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture .....	39
6.8. L'adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni. ....	39
6.9. Rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti .....	40
6.10. La formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità.....	40
7. Obblighi di Informazione .....	41
8. Modalità di aggiornamento del PTPCT .....	41
9. Trasparenza .....	42
9.2 Compiti del Consiglio .....	45
9.3 La sezione "Amministrazione trasparente" .....	46
9.4 Qualità dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione. ....	46
9.5 Categorie dei dati da pubblicare e articolazioni organizzative interne responsabili.....	46
9.6 Accesso civico semplice- Accesso civico generalizzato .....	49

## 1. PREMESSA

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012) è stata introdotta la disciplina delle misure per limitare il verificarsi di fenomeni corruttivi e contrari alla legalità all'interno delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti comunque esercenti pubbliche funzioni o svolgenti attività di pubblico interesse.

La legge n. 190/2012 e successive modificazioni ed integrazioni disciplina:

- la strategia nazionale di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali;
- i soggetti istituzionali deputati a coordinare le modalità di prevenzione e contrasto alla corruzione;
- la riforma del codice penale e di quello civile al fine di inasprire la lotta alla corruzione.

L'adozione di specifiche norme per contrastare i fenomeni sopra indicati si è resa necessaria al fine di promuovere l'etica e la legalità nei soggetti deputati all'esercizio di attività di pubblico interesse.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 si inquadra infatti nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione.

A seguito della legge n. 190/2012 sono stati adottati i seguenti decreti attuativi:

d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi";

d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico";

d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165".

La legge n. 190/2012 è stata modificata dai seguenti provvedimenti normativi:

D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2015/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

D. lgs. 25 maggio 2016 n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Si consideri anche, seppur non di modifica della l. n. 190/2012, la L. 30 novembre 2017 n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reato o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre Aggiornamenti ai PNA.

Il primo PNA, PNA 2013, è stato adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ottenuta l'approvazione dalla Civit – ANAC.

Con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ha approvato con Determinazione, in via definitiva, il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (di seguito PNA).

Si tratta del primo Piano Nazionale predisposto e adottato dall'ANAC ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

L'obiettivo è stato quello di superare un'impostazione uniforme valutando fattori e cause di corruzione in contesti differenti, al fine di fungere da supporto alle amministrazioni, impegnate in questo nuovo compito, attraverso l'individuazione in via esemplificativa di alcune misure di contrasto specifiche per settore. Nel PNA predetto vi sono specifici approfondimenti relativi, tra gli altri, agli Ordini e Collegi Professionali. Questi approfondimenti mantengono ancora oggi la loro validità.

Il PNA era in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute in materia e le amministrazioni ne hanno dovuto tenere conto nei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione (di seguito PTPCT), in particolare a partire dai PTPCT per il triennio 2017-2019.

Si fa riferimento, in particolare, al decreto legislativo summenzionato 25 maggio 2016, n. 97, «*Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*» (di seguito d.lgs. 97/2016) e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici. Innovazioni rilevanti deriveranno anche dai decreti delegati in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, dai decreti sulla dirigenza pubblica e dal nuovo Testo Unico sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Le principali novità del d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza hanno riguardato, oltre al definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA, in materia di trasparenza, la definitiva delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, l'ANAC approvava poi l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Com'è noto, in virtù della legge 190/2012, il PNA individua, in relazione anche alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi.

Di qui la scelta dell'ANAC, come già ampiamente illustrato nel PNA 2016, di individuare specifiche tipologie di amministrazioni o settori di attività su cui concentrare gli approfondimenti nella logica di offrire un supporto alle amministrazioni nella predisposizione dei PTPCT. Nell'anno in questione ANAC concentrava dunque le proprie valutazioni nel PNA in particolare su alcune amministrazioni caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali: le Autorità di sistema portuale, i Commissari straordinari e le Istituzioni universitarie.

Proseguendo, con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 ANAC perveniva all'approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione che si occupa in via principale dei rapporti tra Autorità e RPCT, rapporti tra RPCT e RPD, dei Codici di comportamento, pantouflage e rotazione.

Infine, con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, ANAC perveniva all'approvazione definitiva Piano Nazionale Anticorruzione 2019, indicando nello stesso che per il PNA 2019-2021 il Consiglio dell'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati.

Poiché per la legge 190/2012, il PNA costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni italiane "ai fini dell'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione" è fondamentale precisare al meglio il contenuto della nozione di "corruzione" e di "prevenzione della corruzione".

Si indica e rammenta nel PNA 2019 che sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d'Europa) firmate e ratificate dall'Italia, la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

Questa definizione, prosegue il PNA indicato, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici (intesi in senso molto ampio, fino a ricomprendere nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio), delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio. Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "condotte di natura corruttiva". L'Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. "La rotazione straordinaria"), ha considerato come "condotte di natura corruttiva" tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

Le pene per i predetti reati sono state peraltro inasprite dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

### **1.1 Il sistema di prevenzione della corruzione**

Con l'adozione della Determinazione 28 ottobre 2015, n. 12, l'Autorità Nazionale Anticorruzione procedeva all'approvazione dell'Aggiornamento in integrazione dei Contenuti e delle Disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera dell'11 settembre 2013, n. 72 dell'allora CIVIT-ANAC.

Quest'Aggiornamento, come si intende dalle parole della stessa Autorità, conseguiva naturalmente all'attività di valutazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, effettuata a campione su un numero rilevante di Amministrazioni, e terminata nel luglio 2015. Era attivato inoltre dalla necessità di rendere omogeneo il Modello funzionale del Sistema Anticorruzione e quindi dall'opportunità di dare risposte unitarie alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori del settore ed in particolare dai Responsabili della Prevenzione della Corruzione (RPC).

L'aggiornamento 2015 al Piano nazionale Anticorruzione appariva evidentemente finalizzato a concentrare l'attenzione sull'effettiva attuazione di misure in grado di incidere sui fenomeni corruttivi ed unitamente agli interventi normativi in materia, a far sì che tutti gli Strumenti giuridici e di pianificazione racchiusi nel Sistema Anticorruzione non rispondessero a meri requisiti di forma, ma fossero effettivamente in grado di incidere nei singoli Sistemi affinché le Misure di Contrasto alla Corruzione fossero efficaci.

A seguito del mutato quadro normativo, l'ANAC si era già espressa su diverse questioni di carattere generale (trasparenza, whistleblowing, RPC, conflitti d'interesse, applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati da pubbliche amministrazioni).

L'ANAC sottolineava inoltre, nell'Aggiornamento in esame, le novità intervenute con il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, norma strategica in tema di trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica all'ANAC, oltre alla radicale novità organizzativa dell'ANAC ed all'assunzione di questa delle funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Sempre in tema di adeguamento normativo l'ANAC faceva un riferimento specifico alle nuove sanzioni previste dall'art. 19, co. 5, lett. b) del D.L. n. 90/2014, in caso di mancata «adozione dei Piani di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento».

Sul punto precisava che equivalesse ad omessa adozione: a) l'approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione; b) l'approvazione di un provvedimento, il cui contenuto riproducesse in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell'amministrazione interessata; c) l'approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Nel Piano nazionale anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), già Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con la delibera n. 72 dell'11 settembre 2013, la nozione di corruzione faceva riferimento ad una più ampia casistica di comportamenti che potessero ostare al corretto perseguimento degli interessi pubblici.

La nozione di corruzione declinata nel poc'anzi menzionato PNA dell'11 settembre 2013 ricomprende non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione/ente disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

La legge n. 190/2012, come ribadito dall'ANAC in molte sue delibere, fa riferimento, dunque, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Anche il PNA 2019 ribadisce che con la legge 190/2012, è stata delineata una nozione ampia di "prevenzione della corruzione", che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012.

Il più volte richiamato aggiornamento 2015 al PNA confermava la definizione del fenomeno suindicata, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la "maladministration", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura

dell'interesse pubblico e pregiudichino l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

La legge n. 190/2012 prevede la pianificazione di adeguate misure di prevenzione e contrasto alla corruzione in ogni amministrazione pubblica o ente comunque obbligato, attraverso l'elaborazione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT), anche sulla base delle indicazioni fornite attraverso il PNA, a seguito dell'analisi e valutazione dei rischi corruttivi ipotizzabili all'interno dell'organizzazione oggetto di analisi.

Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

Il Piano è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e degli specifici rischi corruttivi, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi.

Il PTPCT contiene:

l'individuazione delle aree sensibili al rischio corruttivo;

l'individuazione per ogni area degli interventi per ridurre i rischi;

la programmazione delle iniziative di formazione;

l'individuazione dei referenti e dei soggetti tenuti a relazionare al Responsabile per la prevenzione;

l'individuazione delle misure di trasparenza;

la definizione delle misure per l'aggiornamento e il monitoraggio del Piano stesso;

l'individuazione delle modalità e dei tempi di attuazione delle altre misure di carattere trasversale contenute nella legge n. 190/2012 e nei suoi decreti attuativi.

L'ANAC, nei suoi atti, ha più volte affermato che la *ratio* sottesa alla legge n. 190/2012 e nei decreti di attuazione, appare quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

L'ANAC tuttavia, già con l'Aggiornamento 2015 al PNA (determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015) aveva dimostrato consapevolezza circa le difficoltà delle amministrazioni a compiere per intero questo percorso, come rilevato nell'analisi dei PTPCT approvati negli anni 2014 e 2015.

Anche l'analisi di un ristretto campione di PTPCT adottati nel 2016, come espressamente indicato dall'ANAC stessa, ha messo in luce che, nonostante alcuni significativi progressi, le difficoltà delle amministrazioni permangono e che le stesse non sembrano legate alla specifica complessità delle attività di prevenzione della corruzione da compiere, ma ad una più generale difficoltà nella autoanalisi organizzativa, nella conoscenza sistematica dei processi svolti e dei procedimenti amministrativi di propria competenza, nella programmazione unitaria di tutti questi processi di riorganizzazione.

Con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l'ANAC dunque assumeva Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Detto nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (di seguito PNA 2016) è il primo predisposto e adottato dall'ANAC, ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Il PNA 2016 è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in molti casi dando attuazione alle nuove discipline della materia, di cui le amministrazioni dovranno tener conto nella fase di attuazione del PNA 2016 nei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione (di seguito PTPCT), in particolare a partire dalla formazione dei PTPCT per il triennio 2017-2019.

Quanto al coordinamento con il PNA 2013, questo è da intendersi superato con riferimento all'identificazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti direttamente destinatari del PNA 2016.

Lo stesso può dirsi per la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina, e per la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui l'Autorità ha adottato apposite Linee guida a cui il documento fa espresso rinvio.

Sulla trasparenza, oggetto di profonde innovazioni apportate dal d.lgs. 97/2016, vengono forniti alcuni nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida.

Sui codici di comportamento e sulle altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC successivi all'adozione del PNA 2016 (es. Linee guida sui codici di comportamento), l'Autorità, pur confermando l'impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.

Restava ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio metodologia di analisi e valutazione dei rischi elaborata nel PNA 2013, come integrato dall'Aggiornamento 2015 al PNA 2013, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche.

La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all'organo di indirizzo.

Con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, l'ANAC assumeva determinazione di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, ancora con l'obiettivo di individuare specifiche tipologie di amministrazioni o settori di attività su cui concentrare gli approfondimenti nella logica di offrire un supporto alle amministrazioni nella predisposizione dei PTPCT (in particolare, l'Autorità valutava opportuno, sia sulla base di richieste delle amministrazioni sia in esito alla propria attività di vigilanza, concentrare l'Aggiornamento al PNA su alcune amministrazioni caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali: le Autorità di sistema portuale, i Commissari straordinari e le Istituzioni universitarie).

Ancora, con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, l'ANAC assumeva nuovamente determinazione di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione concentrandosi sui risultati delle analisi dei PTPCT 2017-2019 e su taluni specifici aspetti dei piani triennali e del sistema di prevenzione in linea con l'evoluzione dell'impianto normativo e dell'esperienza sin qui maturata.

Fino a giungere alla Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, pubblicata il 22 novembre 2019, del PNA 2019 che si incentra di fatto sull'innovazione dell'impianto valutativo.

Dapprima il PNA 2019 ribadisce che il sistema di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012 si realizza attraverso un'azione coordinata tra un livello nazionale ed uno "decentrato". La strategia, a livello nazionale, si realizza mediante il PNA adottato da ANAC che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri PTPCT.

A livello decentrato, invece, ogni amministrazione o ente definisce un PTPCT predisposto ogni anno entro il 31 gennaio. Il PTPCT individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, co. 5, l. 190/2012). Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Poiché ogni amministrazione presenta differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo per via delle specificità ordinamentali e dimensionali nonché per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in cui si colloca, per l'elaborazione del PTPCT si deve tenere conto di tali fattori di contesto.

Prosegue il PNA 2019 indicando, in linea con i PNA precedenti, che, nella progettazione ed attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo occorre tener conto dei seguenti principi guida:

principi strategici, attraverso

il coinvolgimento dell'organo di indirizzo che deve assumere un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo, di ausilio al RPCT;

la diffusione della cultura di gestione del rischio;

la collaborazione tra amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse;

principi metodologici:

prevalenza della sostanza sulla forma, per cui il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione. A tal fine, il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione. Tutto questo al fine di tutelare l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione;

gradualità, per cui le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità e/o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi), nonché la valutazione e il trattamento dei rischi;

selettività, per cui al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo, ma selezionando, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adeguata efficacia;

integrazione, per cui la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione;

miglioramento e apprendimento continuo, per cui la gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure ed il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

principi finalistici:

effettività, per cui la gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell'amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità;

orizzonte del valore pubblico, per cui la gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.

Il PNA 2019 inoltre, pur in continuità con i precedenti PNA, ha sviluppato ed aggiornato le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite nel documento metodologico, Allegato 1) al Piano stesso, con ciò costituendo e divenendo l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

Il predetto Allegato 1) al PNA 2019 dunque, aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA 2015, diventando pertanto l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, mentre restano validi riferimenti gli approfondimenti tematici riportati nei precedenti PNA.

Precisa tuttavia l'Autorità che, qualora le amministrazioni abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l'allegato 5 al PNA 2013, il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) illustrato nel presente allegato può essere applicato in modo graduale in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023.

Considerato dunque che il CND aveva già ampiamente avviato l'attività di predisposizione del PTPCT 2020-2022 antecedentemente la data di pubblicazione del PNA da parte dell'Autorità (22 novembre 2019); considerate altresì le ridotte dimensioni dell'Ente unitamente al breve tempo a disposizione per la predisposizione del presente PTPCT rispetto alla scadenza del termine di pubblicazione del 31 gennaio 2020 -termine ampiamente ribadito nello stesso PNA 2019 e relativo Allegato 1), il presente PTPCT viene predisposto utilizzando la previgente metodologia. La nuova metodologia verrà dunque applicata con gradualità, come previsto dall'Autorità, con l'adozione del PTPCT 2021-2023.

## **1.2 Le innovazioni della Legge 7 agosto 2015, n. 124, del d. lgs. 25 maggio 2016 n.97 e Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

La Legge di Riorganizzazione della Pubblica Amministrazione ha introdotto una generale previsione di Revisione e Semplificazione delle Disposizioni in materia di Prevenzione della Corruzione, in materia di Pubblicità e Trasparenza, ricorrendo al sistema della Delega al Governo al pari di quanto sta avvenendo sostanzialmente in tutti i rami della Pubblica Amministrazione.

Vi si prevedeva, tra l'altro, che:

“Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 1, co. 35 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
- b) previsione di misure organizzative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di appartenenza delle informazioni concernenti:
  - 1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici;
  - 2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale;
  - 3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati periodicamente;
  - 4) le determinazioni dell'organismo di valutazione;
- c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;
- d) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;
- e) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;
- f) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 della Legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa, nonché dei limiti

derivanti dal segreto o dal divieto di divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e privati;

- g) individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza;
- h) fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi dell'art. 1, co. 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, con modifiche della relativa disciplina, mediante l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati delle amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all'Autorità nazionale anticorruzione in materia di accesso civico e in materia di accesso ai sensi della presente lettera, nonché della tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del Processo Amministrativo, di cui all'allegato 1 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni".

È stato quindi emanato il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" che ha apportato significative innovazioni in materia.

Le principali novità del d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, la definitiva delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La nuova disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPCT (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo degli allora Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all'organo di indirizzo.

La nuova disciplina persegue, inoltre, l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPCT e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.

Per quanto attiene l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione, le modifiche hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.

Questi ultimi, inoltre, sono distinti tra soggetti che adottano il PTPCT e quelli che adottano misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In particolare il d.lgs. 97/2016 inserisce all'interno del d.lgs. 33/2013, specificamente dedicato alla trasparenza, un nuovo articolo, l'art. 2-bis, rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che sostituisce l'art. 11 del d.lgs. 33/2013, contestualmente abrogato dall'art. 43, il quale prevede che:

“1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

- a. agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- b. alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- c. alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.”

Esso individua tre macro categorie di soggetti: le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 1); altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 2); altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3).

I soggetti di cui alle lettere a) b) c) applicano la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta, «in quanto compatibile».

Come chiarito anche nel PNA 2016, nei casi in cui ai soggetti di cui alle lettere a) b) c) non si applichi il d.lgs. 231/2001, o essi ritengano di non fare ricorso al modello di organizzazione e gestione ivi previsto, al fine di assicurare lo scopo della norma e in una logica di semplificazione e non aggravamento, gli stessi adottano un PTPCT ai sensi della l. 190/2012 e s.m.i..

Ulteriore novità apportata dal decreto in esame si evidenzia all'art. 6, nel novellare l'art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

Le nuove disposizioni normative (art. 1, co. 8, l. 190/2012 come modificato dall'art. 41 del d. lgs. n. 97/2016) prevedono che il PTPCT debba essere trasmesso all'ANAC.

Al riguardo nel PNA 2016, l'ANAC precisa che, in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC.

Tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del PTPCTT sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione”. I documenti in argomento e le loro

modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

Gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ossia la nomina del RPC e l'adozione del PTPCT (art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016).

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

In relazione allo specifico punto il PNA 2016 precisa che il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Nel PNA 2019 si ribadisce la centralità del ruolo del RPCT come meglio espresso nel successivo paragrafo espressamente dedicato alla figura.

A seguito infine dell'introduzione della nuova normativa in materia di tutela dei dati personali, nel presente paragrafo si ritiene utile riportare gli esiti del relativo approfondimento di cui al PNA 2019 relativo al tempo del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sul tema ha riconosciuto che entrambi i diritti sono «contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato» con sentenza 20/2019. Ritiene la Corte che, se da una parte il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti e trova sia riferimenti nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.), sia specifica protezione nelle varie norme europee e convenzionali, dall'altra parte, con eguale rilievo, si incontrano i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento dell'amministrazione e ai dati che essa possiede e controlla. Principi che, nella legislazione interna, si manifestano nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione, come stabilito dall'art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Il bilanciamento tra i due diritti è, quindi, necessario, come lo stesso Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 indica, prevedendo che «Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità». La Corte precisa che il bilanciamento della trasparenza e della privacy va compiuto avvalendosi del test di proporzionalità che «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi». L'art. 3 Cost., integrato dai principi di derivazione europea, sancisce l'obbligo, per la legislazione nazionale, di rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur al cospetto dell'esigenza di garantire, fino al punto tollerabile, la pubblicità dei dati in possesso della pubblica amministrazione. Pertanto, al principio di trasparenza, nonostante non trovi espressa previsione nella Costituzione, si riconosce rilevanza costituzionale, in quanto fondamento di diritti, libertà e principi costituzionalmente garantiti (artt. 1 e 97 Cost.).

Il quadro delle regole in materia di protezione dei dati personali si è consolidato con l'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. Prosegue il PNA 2019 evidenziando che l'art. 2-ter del d.lgs. n. 196 del 2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del

Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1». Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato, essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre un'attenta verifica relativa all'obbligo normativo di pubblicazione, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, considerando che, in ogni caso, l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7-bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Il CND si è comunque dotato di un Responsabile della Protezione dei Dati-RPD che, ai sensi della normativa europea, (cfr. Art. 37 del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 – GDPR e Parte IV, § 7. "I rapporti del RPCT con altri organi dell'amministrazione e con ANAC") svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR).

## 2. INQUADRAMENTO ED ANALISI DEL CONTESTO

Nel PNA 2016 l'Autorità precisa che in questa fase ha deciso di confermare le indicazioni già date con il PNA 2013 e con l'aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi.

L'Aggiornamento 2015 al PNA chiarisce che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne. Il PNA contiene un generico riferimento al contesto esterno ed interno ai fini dell'analisi del rischio corruttivo.

Precisa inoltre che In gran parte dei PTPCT esaminati, l'analisi di contesto è assente o carente: ciò costituisce un elemento critico ai fini della definizione di misure adeguate a contrastare i rischi corruttivi. Attraverso questo tipo di analisi, fortemente raccomandata nell'Aggiornamento 2015, si intende favorire la predisposizione di PTPCT contestualizzati e, quindi, potenzialmente più efficaci a livello di ogni specifica amministrazione o ente.

Diviene dunque conseguente il fatto che, al fine di migliorare l'applicazione del Sistema Anticorruzione preteso dalla legge e garantito ulteriormente dall'adozione ed aggiornamento dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, diviene fase prioritaria ed imprescindibile del Processo di Gestione del Rischio da Corruzione, quella relativa all'inquadramento del Contesto latamente inteso, sia esterno che interno.

Ai fini dell'inquadramento del contesto è necessaria un'analisi critica ed oggettiva che possa condurre alla definizione delle misure adeguate a contrastare i rischi corruttivi nell'Ente e confluire in un Piano di Prevenzione della Corruzione tarato a misura dell'Ente, che quindi consideri le dimensioni, la complessità, l'apparato organizzativo, si moduli secondo un principio di gradualità, considerando quale elemento fondante anche il contesto esterno in cui l'Ente si trova ad essere inserito.

Nel PNA 2016, a seguito dell'esame di un campione di PTPCT 2016-2018, in relazione all'analisi del contesto l'Autorità ha riscontrato quanto al contesto esterno un indubbio sforzo da parte delle amministrazioni analizzate nel rispondere positivamente alle indicazioni dell'Aggiornamento 2015 al PNA. È cresciuta in modo significativo la percentuale delle amministrazioni che ha effettuato l'analisi del contesto esterno. Inoltre, sembrano migliorare anche i livelli qualitativi di tale analisi. Se è vero che il 24,7% delle amministrazioni ha realizzato l'analisi del contesto esterno in un'ottica di mera compliance e, quindi, con dati poco significativi, il 19,9% ha realizzato tale analisi dando anche evidenza dell'impatto dei dati sul rischio corruttivo per la propria organizzazione. Il restante 9,1%, pur avendo utilizzato dati significativi, non li ha interpretati alla luce delle dinamiche del rischio corruttivo per la propria organizzazione.

Con riferimento all'analisi del contesto interno, il precedente monitoraggio poneva l'accento quasi esclusivamente sull'analisi dei processi organizzativi. A seguito dell'emanazione dell'Aggiornamento 2015 al PNA, si è ribadita l'importanza di segnalare la complessità organizzativa dell'amministrazione in esame, attraverso l'esame della struttura organizzativa, dei ruoli e delle responsabilità interne, così come delle politiche, degli obiettivi e strategie dell'ente, anche utilizzando dati su eventi o ipotesi di reato verificatesi in passato o su procedure derivanti dagli esiti del controllo interno. In tal senso, il monitoraggio 2016 mostra come il 66% circa del campione di amministrazioni esaminate abbia segnalato nei propri PTPCT 2016-2018 informazioni mirate alla comprensione della propria complessità organizzativa e l'8% circa ha utilizzato informazioni concernenti eventi o ipotesi di reato verificatesi in passato o su procedure derivanti dagli esiti del controllo interno. Sull'analisi del contesto esterno si concentra anche il PNA 2018. Il PNA 2019 ribadisce la centralità dell'analisi di contesto. In particolare indica che il sistema anticorruzione dell'ente deve tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione. A tal fine, il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione. Tutto questo al fine di tutelare l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione. Conferma, ancora, che l'analisi del contesto esterno debba contribuire alla predisposizione del PTPCT, che la valutazione e la gestione del rischio corruttivo debba essere effettuata secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno).

## 2.1 Il Contesto Esterno all'ente

Nell'Aggiornamento 2015 al PNA l'Autorità si concentra molto sul ruolo del contesto esterno e fornisce indicazioni di finalità e valutazione. Il ruolo del contesto esterno viene poi sempre richiamato nei PNA degli anni successivi, fino a giungere al PNA 2019, ove si sottolinea nuovamente l'importanza della relativa analisi, indicando che ogni amministrazione presenta differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo per via delle specificità ordinali e dimensionali nonché per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in cui si colloca e che, dunque, per l'elaborazione del PTPCT si deve tenere conto di tali fattori di contesto.

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. Si consideri, ad esempio, un'amministrazione collocata in un territorio caratterizzato dalla presenza di criminalità organizzata e da infiltrazioni di stampo mafioso. Il dato è molto rilevante ai fini della gestione del rischio di corruzione, perché gli studi sulla criminalità organizzata hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali.

Il CND pur operando in un contesto che, come del resto accade più o meno ovunque in Italia, sta vivendo una fase particolare legata a fattori modificativi del mondo del lavoro e dell'economia locale, mantiene tuttavia intatto il suo profilo dimensionale, etico, valoriale, tradizionale e di alto taglio professionale quanto ai suoi appartenenti.

Riferendosi alle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati ed in particolare all'ultima relazione disponibile – anno 2017 – si legge, quanto al territorio che riguarda il CND, che La criminalità campana continua ad identificarsi sostanzialmente con la camorra napoletana in uno scenario delinquenziale in perenne evoluzione, ove sono presenti gruppi emergenti, capeggiati da giovani boss particolarmente agguerriti ma privi di una strategia unitaria, e clan più strutturati che mostrano un'elevata capacità di inquinare le dinamiche imprenditoriali e di svolgere un'imponente attività di riciclaggio. Il controllo militare del territorio rimane l'esigenza primaria per gestire le attività illecite, accrescere i profitti, garantire coperture logistiche anche per i latitanti, assicurare un bacino per il reclutamento delle "nuove leve" ed intimidire la collettività. Con riguardo a quest'ultimo obiettivo, si annovera la modalità delle "stese", sempre più frequenti. Si registrano, inoltre, dinamiche relazionali tra le organizzazioni napoletane e la microcriminalità, che costituisce un'inesauribile fonte di "manovalanza". La c.d. movida violenta, connotata talvolta dall'esplosione di colpi d'arma da fuoco o dall'uso di armi bianche, interessa di frequente giovani figli o stretti congiunti di esponenti di sodalizi camorristici. Nell'area casertana si conferma un rigido sistema oligarchico, che costituisce un soggetto economico criminale in grado di esprimere ramificazioni in altre regioni d'Italia ed all'estero. Nonostante i numerosi arresti di vertici e di affiliati, il potere dei clan si mantiene sempre integro ed inalterata risulta la capacità di sopraffazione manifestata sul territorio. Lo scenario criminale della provincia di Avellino rimane caratterizzato dalla presenza di sodalizi locali e dall'operatività di affiliati a clan camorristici delle province di Napoli e Caserta. Nel beneventano resta evidente la preminenza dei gruppi delinquenziali riconducibili, in larga misura, ad un clan operante nel capoluogo e ad un clan attivo nella Valle Caudina, e ad un sodalizio che esercita la sua influenza nel comune di Montesarchio. Nella provincia di Salerno permane il dinamismo di numerose compagini criminali radicate da tempo sul territorio, di clan delle limitrofe province di Napoli ed Avellino nonché di molteplici sodalizi, non sempre organizzati secondo le forme tipiche mafiose, ma comunque dediti principalmente al traffico di sostanze stupefacenti, alle estorsioni, all'usura, funzionali, tra l'altro, al riciclaggio e al reimpiego di capitali illeciti.

Quanto alle relazioni periodiche della DIA – ultima disponibile secondo semestre 2018– emerge che, Le dinamiche criminali della camorra continuano ad essere particolarmente complesse. Coesistono, spesso nella stessa zona, gruppi diversi per struttura e scelte operative: accanto a sodalizi minori, prevalentemente dediti al controllo di attività illecite sul territorio di rispettiva influenza, operano storiche e strutturate organizzazioni sempre più proiettate ad estendere il loro raggio d'azione in altre regioni e all'estero. Se per i primi la violenza è uno strumento necessario di affermazione criminale, i secondi tendono a rifuggire azioni eclatanti e appaiono sempre più orientati a controllare i mercati legali, stringendo rapporti con il mondo imprenditoriale, le pubbliche amministrazioni ed esponenti politici. L'assenza di una struttura verticistica sovraordinata rappresenta, al contrario di quanto si potrebbe immaginare, uno dei punti di forza delle organizzazioni camorristiche più strutturate, poiché è proprio la loro flessibilità a renderle maggiormente capaci di adattarsi ai mutamenti economici e sociali. Inoltre, lo stato di disagio sociale e di illegalità diffusa che caratterizza ampie zone del territorio campano, la stessa convivenza tra organizzazioni camorristiche vere e proprie, gruppi di gangsterismo urbano e bande di giovani delinquenti fa sì che le prime possano, in ogni momento, contare su eserciti di centinaia di persone, costituiti anche da minori impiegati come vedette, trasportatori di armi, corrieri a domicilio per la consegna di sostanze stupefacenti, fino addirittura alla commissione di omicidi. Prosegue la DIA precisando che gli affiliati ai clan hanno stretto, nel corso del tempo, alleanze mirate a

far convergere le migliori esperienze maturate dai singoli gruppi nelle diverse attività illecite, quali traffici di stupefacenti e di merce contraffatta, smaltimento di rifiuti tossici e riciclaggio. Permane il forte interesse per la gestione economica e politico-amministrativa del territorio, attraverso il controllo dei flussi di spesa pubblica, il condizionamento degli appalti e la corruzione degli amministratori. La penetrazione nelle Istituzioni ed il condizionamento di interi settori dell'economia – spesso legata a forniture, prestazioni di servizi ed appalti pubblici – sono tra i fattori che maggiormente hanno contribuito a saldare la presenza sul territorio ed a rafforzarne il potere.

Ciò detto, allo stato, pur evidenziandosi l'esistenza di criminalità sul territorio, non si rileva una probabile incidenza della stessa sulla regolare attività e sulla terzietà dell'azione di governo e di amministrazione del CND che, oltre a contare un numero esiguo di Notai iscritti, è dotato di scarse risorse economico-finanziarie, non prevede di fatto investimenti e svolge in via esclusiva le attività tipiche di un Consiglio dell'Ordine, peraltro governato da un Consiglio Nazionale.

Ciò non toglie che, data la sensibilità dell'area in generale, questo CND terrà debitamente monitorato questo specifico aspetto.

Non sono peraltro rilevabili, né lo sono state, forme di pressione di alcun genere ciò probabilmente anche in considerazione dello specifico e ristretto ruolo ed ambito operativo del Consiglio Notarile Distrettuale nel contesto sociale al di fuori degli iscritti.

A tal fine sono utili e rilevanti i dati economici identificativi della realtà dell'Ente inseriti nella Relazione di Bilancio.

## **2.2 Il Contesto Interno all'ente**

All'interno dell'Ente occorre prevedere una strategia di prevenzione che si deve realizzare in conformità alle prescrizioni introdotte dalla Legge n. 190/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, da Provvedimenti di legge successivi, nonché dalle Direttive che il Piano Nazionale Anticorruzione, così come adottato dall'ANAC con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e non modificato dal PNA 2017 né 2018 e che rappresentano il Modello di riferimento.

Occorre valutare aspetti propri dell'Ente, ovvero quelli collegati all'organizzazione e alla gestione operativa che possono astrattamente costituire ottimo presupposto di influenza e di sensibilizzazione in negativo della Struttura interna verso il rischio di corruzione e che, nel caso di specie, sono davvero limitati stante le ristrette dimensioni anche organizzative del CND e la particolare (anch'essa non estesa) area funzionale ed operativa dello stesso, connessa alla tipologia di ente.

L'analisi del contesto interno quanto agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, appunto, il livello di complessità dell'amministrazione o ente.

Allo scopo si sono considerati quali dati: organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità; politiche; risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie; qualità e quantità del personale; cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica; sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali); relazioni interne ed esterne.

L'obiettivo ultimo è che tutta l'attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Alla luce della limitata struttura organizzativa e della limitata complessità operativa non si rilevano particolari situazioni di rischio nel contesto interno.

## **3. LA PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE.**

### **3.1 Il Consiglio Notarile *Distrettuale (CND) di Santa Maria Capua Vetere.***

La struttura territoriale del Notariato si articola in 92 Consigli notarili cui fanno riferimento specifiche aree territoriali (Distretti notarili).

I notai aventi sede nel Distretto costituiscono il Collegio notarile e per ogni Collegio è previsto un Consiglio Notarile che opera in autonomia. Il CND di Santa Maria Capua Vetere è composto da 9 notai, eletti dai notai esercenti nel distretto; gli eletti restano in carica tre anni. I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, secondo l'ordine di anzianità di nomina. Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio notarile, oltre alle attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:

- vigila sulla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notai iscritti presso il medesimo, e sull'esatta osservanza dei loro doveri;
- vigila sulla condotta dei praticanti e sul modo in cui gli stessi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;
- emette, su richiesta delle autorità competenti, il proprio parere sulle materie attinenti al notariato;
- forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notai esercenti e praticanti;
- s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notai, e tra notai e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato;
- riceve dal Tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio;

Il CND vigila altresì sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni.

Qualora venga rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio nazionale del notariato ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il Consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 153 della l. 16 febbraio 1913, n. 89 recante Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

In ogni circoscrizione territoriale è istituita una Commissione amministrativa regionale di disciplina con sede presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo della regione.

Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai è la Commissione della circoscrizione nella quale è compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede.

### **3.2 Il contesto organizzativo della struttura amministrativa del CND**

Nell'ambito del CND è possibile distinguere tra attività istituzionali e di supporto:

- istituzionali, ovvero le attività svolte dal CND in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme vigenti;
- supporto, ovvero le attività concernenti i profili organizzativi e funzionali dell'ente, prodromiche al corretto esercizio delle attività istituzionali. L'attuale assetto organizzativo prevede le seguenti strutture:

#### *Assetto organizzativo*

Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, il Consiglio Notarile opera attraverso una organizzazione composta da 9 Consiglieri eletti dal Collegio dei Notai del Distretto di Santa Maria Capua Vetere.

Il Consiglio Notarile elegge fra i propri membri il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

La struttura amministrativa è composta da un unico dipendente, sig.ra Alessandra Pascarella, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), addetto alla gestione dell'emergenza, come da organigramma presente nel sito Internet.

### **3.3 Organismi di diritto privato controllati o partecipati dal CND**

#### Fondazione Emanuele Casale

Fondata nel 1955.

Scopo della Fondazione è l'incremento degli studi teorico - pratici in materia notarile.

Recita lo Statuto che "Tale finalità potrà essere raggiunta mediante:

- la organizzazione e la gestione della "Scuola Notarile";
- la preparazione degli aspiranti alla professione notarile, anche erogando contributi a favore di istituzioni di insegnamento e di specializzazione in discipline attinenti alla professione di Notaio;
- lo svolgimento di attività didattiche, anche attraverso accordi o convenzioni con le Università degli studi, in conformità di quanto previsto dal Decreto 21 dicembre 1999 n. 537 pubblicato sulla G.U. n. 24 del 31/1/2000 e relativo alla istituzione e la organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, delle norme in esso richiamate e delle successive modifiche ed integrazioni;
- l'aggiornamento scientifico e professionale dei notai;
- la organizzazione ed il patrocinio di dibattiti, seminari, tavole rotonde, conferenze, e convegni su argomenti che interessano l'attività notarile;
- l'erogazione di premi di incoraggiamento da assegnarsi per concorso fra i praticanti notai dei Distretti Notarili della Regione Campania e con preferenza, a parità di merito, a coloro che avranno frequentato con assiduità la "Scuola Notarile" gestita dalla Fondazione;
- la cura di pubblicazioni in materia notarile.

È delegata dai Consigli Notarili della Campania alla organizzazione e alla gestione della "Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania", istituzione di antica tradizione napoletana già conosciuta come Scuola di Notariato "Emanuele Casale".

#### Comitato Notarile della Regione Campania

#### Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi della Provincia di Caserta (CUP)

### **3.4 L'applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione agli ordini professionali e ai CND**

Con la delibera n. 145 del 21 ottobre 2014, l'ANAC ha ritenuto "applicabili le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli Ordini e ai Collegi professionali". Nello specifico, è ivi stabilito che i suddetti devono "predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013".

Con nota del 23 dicembre 2014 il CNN, avviando una autonoma linea di confronto, nel prendere atto di quanto deciso dall'ANAC con la deliberazione n. 145/2014, segnalava la sussistenza di specifiche difficoltà attuative della normativa di contrasto alla corruzione, specie per i Consigli notarili distrettuali (in ragione delle ridotte realtà organizzative e dimensionali degli stessi, della assenza al loro interno di posizioni di livello dirigenziale, della carenza di personale e della mancanza delle risorse strumentali necessarie) e auspicava, in considerazione delle problematiche evidenziate, la costituzione di un tavolo tecnico volto all'individuazione di percorsi condivisi finalizzati alla concreta applicazione della normativa in questione

Successivamente, in data 11 marzo 2015, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in occasione dell'audizione alle Commissioni Riunite I - Affari costituzionale e XII - Affari sociali della Camera dei Deputati,

ha riconosciuto l'oggettiva difficoltà di applicazione della normativa anticorruzione da parte degli Ordini collegiali, prospettando la necessità dell'elaborazione di apposite linee guida destinate agli Ordini e Collegi professionali. Tra le maggiori criticità segnalate, vi era quella, sostanziale, di verificare se come Responsabile per la prevenzione e la trasparenza potesse essere nominato un componente dello stesso Consiglio dell'Ordine, in assenza di personale dirigenziale o altro personale dipendente qualificato.

Nell'ambito del confronto avviato, il CNN procedeva all'adozione della delibera quadro n. 2-73/24 marzo 2015, concernente gli adempimenti di cui alla legge n. 190/2012 e ai decreti delegati, richiesta dall'ANAC, nell'ambito dei colloqui intercorsi, al fine specifico di effettuare una verifica preventiva del percorso da intraprendere in vista del corretto adempimento degli obblighi di cui alla citata normativa;

Nell'attesa di un riscontro alle soluzioni applicative prospettate con la summenzionata delibera, le attività intraprese dagli uffici del CNN per dare corso agli adempimenti di cui alle disposizioni in tema di contrasto alla corruzione proseguivano, sebbene subivano un rallentamento in ragione dell'impugnazione, da parte del Consiglio Nazionale Forense e di numerosi Consigli dell'Ordine degli Avvocati circondariali, delle delibere ANAC n. 144/2014 e n. 145/2014, con ricorso notificato il 3-4 dicembre 2014 e depositato il 17 dicembre 2014 innanzi al TAR per il Lazio, Roma;

A seguito della sentenza n. 11392/2015 resa dal TAR Lazio il 24 settembre 2015, nonostante le molteplici difficoltà di ordine applicativo, il CND, nel prendere atto di detta decisione, continuava a dare corso agli adempimenti di cui alla normativa di contrasto alla corruzione, prontamente procedendo alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e all'avvio delle attività correlate agli adempimenti in materia di trasparenza nella riunione utile del CND tenutasi il 4 novembre 2015 all'avvio dell'aggiornamento delle attività correlate agli adempimenti in materia di trasparenza nella riunione utile del CND tenutasi il 28-12-2015;

In tale contesto, seppur in assenza di specifiche indicazioni applicative della c.d. "normativa anticorruzione" alle peculiari specifiche organizzative e funzionali dei CND, si è proceduto all'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT), per gli anni 2016-2018, di aggiornamento del PTPCT 2015-2017.e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI).

Il PNA 2016 ha dedicato una specifica Sezione, la III, agli Ordini e Collegi Professionali, nella consapevolezza che le particolarità che li caratterizzano meritino un approfondimento specificamente dedicato.

In particolare, a seguito delle suindicate modifiche normative, come appunto si legge nel PNA 2016, gli Ordini e i Collegi Professionali sono tenuti ad osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione. Con particolare riguardo alla trasparenza, l'art. 2-bis del d. lgs. n. 33/2013, al comma 2 precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli Ordini Professionali in quanto compatibile.

A tale riguardo, all'ANAC è stato attribuito il potere di precisare, in sede di PNA gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione on relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo, in particolare, modalità semplificate anche per gli organi e collegi professionali (co. 1-ter, inserito all'art. 3 del d. lgs. n. 33/2013).

Prosegue il PNA 2016 indicando che, analogamente, agli ordini e ai collegi professionali si applica la disciplina prevista dalla l. n. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione.

Alla luce di queste indicazioni di massima, alla predetta sezione III del PNA 2016, l'ANAC, al fine di orientare l'attività degli ordini e collegi professionali di livello centrale e territoriale, ha approfondito le questioni relative ai profili di rischio ed organizzative ed in particolare:

- RPCT e adozione del PTPCT e delle misure di prevenzione della corruzione;
- Aree di rischio specifiche che caratterizzano gli ordini e collegi professionali;
- Trasparenza di cui al d. lgs. n. 33/2013.

Sulla base delle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 97/2016, la figura del RPC è stata interessata da modifiche significative. La nuova disciplina è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Il PNA 2016 identifica il Responsabile che ricopre ambedue i ruoli come il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Il PNA 2016 a questo punto precisa che *“nelle sole ipotesi in cui gli ordini e i collegi professionali siano privi di dirigenti...omissis... il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Solo in via residuale e con atto motivato il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dall'ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere”*.

Nel caso di specie all'interno del presente CND le due funzioni già confluiscono in un unico soggetto Consigliere, privo di deleghe gestionali. Il motivo dell'individuazione di un Consigliere quale Responsabile dipende dal fatto che all'interno dell'Ente manchino profili dirigenziali, esiste un solo dipendente a tempo indeterminato totalmente assorbito dalle funzioni amministrative ed operative nonché privo di idonee competenze.

I predetti atti di pianificazione 2015-2017, 2016-2018 sono stati elaborati in ossequio alle disposizioni normative prima citate e alle indicazioni metodologiche contenute nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2013 ed all'Aggiornamento 2015 del PNA, oltre che alle prassi applicative rinvenibili in materia; l'atto di pianificazione per gli anni 2017-2019 è stato elaborato in ossequio alle disposizioni normative come modificate ed aggiornate e alle indicazioni metodologiche contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016, oltre che alle prassi applicative rinvenibili in materia. L'atto di pianificazione per gli anni 2018-2020, vista la non incidenza di fatto del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2017 in modifica delle previsioni sia generiche che specificamente indirizzate ai CND contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016, è stato dunque anch'esso elaborato in ossequio alle disposizioni normative come modificate ed aggiornate e alle indicazioni metodologiche contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016, oltre che alle prassi applicative rinvenibili in materia. Analogamente dicasi per il PTPCT 2019-2021 in relazione al PNA 2018. Come sopra anticipato, il PNA 2019 invece, pur in continuità con i precedenti PNA, ha sviluppato ed aggiornato le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite nel documento metodologico, Allegato 1) al Piano stesso, con ciò costituendo e divenendo l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

Il predetto Allegato 1) al PNA 2019 dunque, aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA 2015, diventando pertanto l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, mentre restano validi riferimenti gli approfondimenti tematici riportati nei precedenti PNA.

Precisa tuttavia l'Autorità che, qualora le amministrazioni abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l'allegato 5 al PNA 2013, il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) illustrato nel presente allegato può essere applicato in modo graduale in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023.

Considerato dunque che il CND aveva già ampiamente avviato l'attività di predisposizione del PTPCT 2020-2022 antecedentemente la data di pubblicazione del PNA da parte dell'Autorità (22 novembre 2019); considerate altresì le ridotte dimensioni dell'Ente unitamente al breve tempo a disposizione per la predisposizione del presente PTPCT rispetto alla scadenza del termine di pubblicazione del 31 gennaio 2020 -termine ampiamente ribadito nello stesso PNA 2019 e relativo Allegato 1), il presente PTPCT viene predisposto utilizzando la previgente metodologia. La nuova metodologia verrà dunque applicata con gradualità, come previsto dall'Autorità, con l'adozione del PTPCT 2021-2023.

Si rileva, peraltro, come il Consiglio Notarile Distrettuale di Santa Maria Capua Vetere sia da tempo impegnato nella promozione dell'etica, della legalità e della trasparenza e nell'autoregolamentazione interna delle proprie attività.

Si segnala, inoltre, come si stia lavorando affinché il sito web istituzionale del CND ([www.consiglionotarilesantamariacv.it](http://www.consiglionotarilesantamariacv.it)), sulla falsariga di quello del CNN, si configuri come una vera e propria "interfaccia" con l'utenza ossia come elemento di collegamento tra la società civile e la categoria notarile del Distretto di riferimento, e contenga, oltre ai dati sulle competenze e sulle attività del CND e della categoria, le informazioni utili a coloro che necessitano dell'intervento di un notaio.

Nel sito web summenzionato, alla sezione Amministrazione trasparente sono inoltre presenti i PTPCT e PTTI, nonché i PTPCT già adottati e relativi ulteriori documenti, come da normativa vigente.

Al fine di garantire la massima trasparenza, la funzionalità e la qualità della prestazione notarile si segnala inoltre come, ormai da tempo, sia in atto un processo di "informatizzazione del notariato" volto alla standardizzazione e alla semplificazione delle procedure e delle attività e considerato alla stregua di una misura di prevenzione della corruzione all'interno del PNA.

Il presente PTPCT delinea, dunque, un compiuto ed organico sistema di prevenzione che si pone in linea di continuità con le iniziative sin qui adottate dal Consiglio Notarile Distrettuale di Santa Maria Capua Vetere, anche al di fuori di specifici obblighi previsti dalla legge con la finalità di promuovere la legalità, l'etica e l'integrità nei comportamenti di coloro che operano nell'interesse del Consiglio stesso.

#### **4. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) DEL CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE (CND)**

La legge n. 190/2012 prevede la pianificazione di misure "obbligatorie" (fissate per legge o "suggerite" dal PNA) e "specifiche" di prevenzione della corruzione.

Per poter utilmente definire tali misure, è necessario preventivamente analizzare l'organizzazione dell'ente e definire i *processi* che ne caratterizzano il funzionamento nonché individuare i possibili *rischi corruttivi*, tenendo presente l'ampia nozione di *corruzione* declinata nel PNA.

Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

Al fine di adottare una razionale pianificazione anticorruzione è necessario, dunque, procedere ad un'adeguata *mappatura dei processi*. La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Per l'attività di mappatura dei processi debbono essere coinvolti i responsabili dei diversi uffici in cui si articola l'ente.

Alla mappatura dei processi consegue l'identificazione dei rischi, che consiste nella ricerca, l'individuazione e la descrizione dei rischi medesimi. Per *rischio* si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'ente. L'analisi del rischio include la valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico o, comunque, da un parametro oggettivo che ne definisca la "pericolosità" per l'ente. L'identificazione dei rischi viene condotta sottoponendo, nel corso di interviste ai responsabili dei diversi uffici, alcune schede di rilevazione degli eventi rischiosi, in relazione ai processi censiti. Per *evento* si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente. In tale sede, ai responsabili può essere chiesto di proporre le misure necessarie per la riduzione/eliminazione dei rischi.

All'attività di identificazione fa seguito la *gestione del rischio*, con cui si intende l'insieme delle attività coordinate per ridurre (e, sperabilmente, eliminare) le probabilità che un dato rischio si verifichi e il grado di impatto che il verificarsi del rischio potrebbe avere sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente. I principi fondamentali utilizzati per una corretta gestione del rischio ai quali si fa riferimento nel presente documento, sono quelli declinati nel PNA e desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management".

L'analisi dei rischi consente di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato, in base alla quale definire con ponderazione il *trattamento* dei rischi medesimi, attraverso l'associazione di misure *specifiche* oltre che delle misure *obbligatorie* previste per legge.

Per "rischio" deve intendersi, quindi, un evento o una condizione sfavorevole che potrebbe verificarsi nel corso delle attività svolte da una determinata organizzazione, con possibili conseguenze dirette o indirette sulle medesime attività, ovvero, l'eventualità di poter subire un danno, connessa a circostanze più o meno prevedibili.

L'individuazione di aree di rischio omogenee, ovvero di insieme di processi "rischiosi", ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'ente che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione. Rispetto a tali aree il PTPCT deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

In tal senso, vi sono aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni/enti/soggetti ai quali si applicano le norme anticorruzione, che sono indicate nell'Allegato 2 del PNA 2013, che ne riporta un elenco (desumendole da quelle iscritte nella legge n. 190/2012), cui dovrebbero aggiungersi le ulteriori aree individuate da ciascun ente in base alle proprie specificità.

A seguito dell'aggregazione dei processi, nel PTPCT risultano le seguenti "aree":

- aree obbligatorie (indicate dalla legge e meglio specificate nel PNA 2013): autorizzazione o concessione; scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale;
- aree ulteriori: altre aree che fanno riferimento alla peculiare organizzazione dell'ente e alle attività proprie del medesimo.

Quanto alla gestione del rischio, si ribadisce, per l'anno in corso, per le motivazioni sopra ben esposte, si utilizzerà ancora una volta l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013.

Il presente PTPCT, di aggiornamento dei precedenti, ha validità triennale (2020-2022), ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Il PTPCT è un documento programmatico, per sua natura dinamico, che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno. L'aggiornamento annuale del presente PTPCT è fissato per il 31 gennaio 2021, ma il CNL si riserva di effettuare eventualmente un aggiornamento infra-annuale. Nel PNA 2019 si è ribadito che il PTPCT è adottato annualmente dall'organo di indirizzo su proposta del RPCT. Si rammenta che, sebbene il Piano abbia durata triennale, deve comunque essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio in virtù di quanto previsto dall'art. 1, co. 8, della l. 190/2012, come in più occasioni precisato dall'Autorità. Nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 16 marzo 2018 è stato sottolineato che le amministrazioni sono tenute, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, a dotarsi di un nuovo completo PTPCT, inclusa anche l'apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio.

Il PTPCT è finalizzato, tra l'altro a:

- determinare la consapevolezza in capo ai destinatari che il verificarsi di fenomeni corruttivi espone l'Ente a gravi rischi, in special modo sotto il profilo dell'immagine pubblica, e produce conseguenze sul piano penale e disciplinare a carico dell'autore della violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne, sollecitando il RPC ad ogni modifica del Piano utile ai fini del suo rafforzamento; assicurare

la correttezza dei rapporti tra l'Ente e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su possibili conflitti d'interesse;

- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. n. 39/2013.

Destinatari del PTPCT sono:

- i componenti del CND;
- i componenti di qualsiasi organo del CND, comunque denominato;
- il personale del CND, a tempo indeterminato e determinato;
- i componenti delle Commissioni (anche se esterni);
- i consulenti e i collaboratori del CND;
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;
- coloro che, anche nei fatti, operano per conto o nell'interesse del CND.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione propone al Consiglio l'aggiornamento del PTPCT, sulla base della rilevazione di una o più esigenze che derivino:

- da modifiche normative che abbiano ad oggetto la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, la regolamentazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione o dei reati che comunque potrebbero costituire forme di abuso da parte del pubblico agente;
- da modifiche normative e regolamentari che incidano sul perimetro delle attribuzioni, delle attività o dell'organizzazione del Consiglio;
- dagli orientamenti eventualmente espressi dall'ANAC in sede di attività consultiva o di vigilanza;
- dalla identificazione e valutazione di nuovi eventi o fattori di rischio;
- dalla emersione di lacune del piano o comunque di situazioni sintomatiche della sua inidoneità ravvisate dal RPCT, anche in seguito all'accertamento di violazioni delle misure preventive, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012.

Alla promozione e al coordinamento del processo di formazione e adozione del P.T.P.C. concorrono: l'organo di vertice, ossia il Consiglio, cui compete la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1 comma 7 L n. 190/2012), nonché l'approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione (in applicazione dell'art. 1 comma 8 della L. n. 190/2012), entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone i suoi aggiornamenti e l'adozione degli atti di indirizzo di carattere generale finalizzati alla prevenzione corruzione; il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'art. 1, comma 8 della L. 190/2012 in particolare prevede che *“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno”*.

Sul punto, quanto agli Ordini e Collegi Professionali, il PNA 2016 prevede che, secondo quanto previsto dalla l. 190/2012, il PTPCT è adottato dall'organo di indirizzo. Negli ordini e collegi professionali, l'organo in questione è individuato nel Consiglio. Tuttavia, per la specificità degli ordini professionali è raccomandata una consapevole partecipazione e confronto del Consiglio con il RPCT ed, eventualmente, con l'Assemblea degli iscritti. A tutt'oggi le specifiche definite per gli Ordini Professionali dal PNA 2016 sono valide.

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo di osservare le norme che disciplinano la prevenzione della corruzione e le disposizioni contenute nel presente PTPCT (completo del PTTI).

La violazione delle predette misure è sanzionata in modo graduale, tenuto conto del ruolo e delle competenze del soggetto che pone in essere la violazione:

- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei Consiglieri o di altro organo del CND, il Responsabile comunica il fatto al Consiglio, per le determinazioni del caso, e quest'ultimo delibera i provvedimenti da adottare;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei dipendenti e degli altri soggetti obbligati all'osservanza del presente Piano, si configura un'ipotesi di illecito disciplinare, secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 14 della Legge n. 190/2012, e il Responsabile propone al Consiglio i provvedimenti da adottare;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetto esterno al Consiglio, vengono attivate le clausole contrattuali volte a dare rilevanza a tali comportamenti ai fini della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetti che compongono Commissioni o Comitati, nominati dal Consiglio, il Responsabile comunica il fatto al Consiglio per le determinazioni del caso
- nel caso di violazione posta in essere da parte di un componente del Consiglio, l'autore della violazione avrà l'obbligo di astenersi dalle attività correlate all'adozione dei previsti provvedimenti.

Le eventuali responsabilità previste dalla legge n. 190/2012, in capo al Responsabile sono fatte valere dinnanzi al Consiglio che adotta gli opportuni provvedimenti, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti. L'eventuale rimozione dall'incarico del Responsabile deve, comunque, essere preventivamente segnalata all'ANAC.

In relazione alle ipotesi descritte dovrà essere sempre e comunque garantito il contraddittorio con gli interessati e una procedura di accertamento delle violazioni trasparente e imparziale.

Si precisa che, nell'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, si indicava che i PTPCT dovessero essere pubblicati esclusivamente sui siti istituzionali delle amministrazioni e degli enti, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti", "Corruzione", eliminando così l'obbligo previgente di trasmissione degli stessi all'ANAC e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

il PNA 2016, fermo il disposto normativo (art. 1, comma 8 l. 190/2012), prevede che *"Le nuove disposizioni normative (art. 1, comma 8 l. 190/2012) prevedono che il PTPCT debba essere trasmesso all'ANAC. Al riguardo si precisa che, in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non deve essere trasmesso alcun documento all'ANAC. Tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione". I documenti in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti."* Il PNA 2017 e 2018 nulla aggiungono a dette specifiche indicazioni. Il PNA 2019 prevede invece che i PTPCT devono essere pubblicati non oltre un mese dall'adozione, sul sito istituzionale dell'amministrazione o dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione". I PTPCT e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti. Precisa inoltre che, in virtù della previsione secondo cui i PTPCT devono essere trasmessi ad ANAC (art. 1, co. 8, l. 190/2012), l'Autorità ha sviluppato una piattaforma, online sul sito istituzionale di ANAC dal 1 luglio 2019, per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione. Al momento il progetto ha carattere sperimentale. Nella prima fase si è valutato di delimitare l'operatività della piattaforma sperimentale unicamente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali e alle società in controllo pubblico. Per utilizzare la piattaforma i RPCT sono tenuti alla registrazione e all'accreditamento. Essi potranno così usufruire dell'accesso alla piattaforma per le rilevazioni delle informazioni relative ai Piani e per redigere la relazione annuale.

## **5. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del CND**

La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo.

La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Consiglio nomina dunque un Responsabile per la prevenzione della corruzione, che svolge, altresì, le competenze del Responsabile per la trasparenza previsto dal d.lgs. n. 33/2013, oggi definito Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Sulla base delle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 97/2016, la figura del RPC è stata interessata da modifiche significative. La nuova disciplina è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Il PNA 2016 identifica il Responsabile che ricopre ambedue i ruoli come il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). I PNA 2017 e 2018 nulla hanno modificato rispetto a dette specifiche indicazioni.

Il PNA 2016 precisava inoltre che *“nelle sole ipotesi in cui gli ordini e i collegi professionali siano privi di dirigenti...omissis... il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Solo in via residuale e con atto motivato il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dall'ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere”*.

Ove dunque nel CND non sia presente personale dipendente o il personale in servizio non abbia i requisiti professionali e giuridici per assolvere tale ruolo, può procedersi alla nomina, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, di un componente del Consiglio notarile distrettuale, purché privo di deleghe gestionali, come nel caso del CND.

Il PNA 2019 sostanzialmente conferma quanto sopra, occupandosi tuttavia in maniera approfondita dei requisiti soggettivi.

Poiché infatti la l. 190/2012 non fornisce specifiche indicazioni sui requisiti soggettivi necessari per essere nominati RPCT, l'Autorità ha finora ritenuto che il RPCT debba essere selezionato tra quei soggetti che abbiano dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo e non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari.

Quanto alla modalità di valutazione del requisito da parte degli enti, l'Autorità, con Delibera n. 650 del 17 luglio 2019, ha fornito indicazioni di carattere generale sull'incidenza delle sentenze di condanna, anche non definitive, per danno erariale sul requisito della condotta integerrima del RPCT ed il PNA 2019, sulla scorta della predetta delibera ha fornito precisazioni circa la valutazione che l'Amministrazione deve effettuare sulla sussistenza del requisito della c.d. condotta integerrima, sia in sede di nomina sia per la permanenza in carica del RPCT, anche con riferimento ai casi di procedimenti penali e di rinvio a giudizio nonché ai casi di condanne già in primo grado del giudice civile e del giudice del lavoro e ai casi di pronunce di natura disciplinare chiarendo, in primis, che il RPCT deve essere una figura in grado di garantire la stessa buona immagine e il decoro dell'amministrazione. Per questo è fondamentale che la scelta ricada su un soggetto che abbia dato nel tempo dimostrazione di un comportamento integerrimo. Ciò sia nell'interesse dell'amministrazione, sia nell'interesse e a tutela del prestigio dello stesso RPCT che potrà esercitare i propri compiti con maggior autorevolezza. Ciò premesso, si ritiene che l'amministrazione debba sempre valutare con particolare attenzione, caso per caso, la sussistenza del requisito della condotta integerrima in capo al RPCT.

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, il legislatore, con le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 alla l. 190 del 2012, ha previsto che l'organo di indirizzo disponga «le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei» al RPCT. Il RPCT può infatti esercitare con effettività le sue funzioni solo in presenza di un elevato grado di autonomia e indipendenza.

Il Responsabile del CND si coordina con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio Nazionale del Notariato, al fine di rendere coordinata e omogenea e l'attuazione della normativa sulla prevenzione della corruzione in tutte le articolazioni territoriali dell'Ordine professionale della categoria notarile.

L'art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predispone – in via esclusiva – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e lo sottopone al Consiglio per la necessaria approvazione. Ai sensi della legge n. 190/2012, ne verifica l'efficace attuazione e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono

mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente. Una copia del PTPCT (comprensivo del PTTI), adottato dal Consiglio, viene trasmesso, a cura del RPCT, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio Nazionale del Notariato. Come sopra anticipato, precisa il PNA 2019 che i PTPCT devono essere pubblicati non oltre un mese dall'adozione, sul sito istituzionale dell'amministrazione o dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione". I PTPCT e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti. Precisa inoltre che, in virtù della previsione secondo cui i PTPCT devono essere trasmessi ad ANAC (art. 1, co. 8, l. 190/2012), l'Autorità ha sviluppato una piattaforma, online sul sito istituzionale di ANAC dal 1 luglio 2019, per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione. Al momento il progetto ha carattere sperimentale. Nella prima fase si è valutato di delimitare l'operatività della piattaforma sperimentale unicamente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali e alle società in controllo pubblico. Per utilizzare la piattaforma i RPCT sono tenuti alla registrazione e all'accreditamento. Essi potranno così usufruire dell'accesso alla piattaforma per le rilevazioni delle informazioni relative ai Piani e per redigere la relazione annuale. Era già previsto dai precedenti PNA che, entro il 15 dicembre di ogni anno infatti, salvo diverse indicazioni dell'ANAC, il Responsabile pubblica sul sito web del CND sezione "Amministrazione trasparente", una relazione recante i risultati dell'attività svolta (art. 1, comma 14, seconda parte, legge n. 190/2012). La relazione pubblicata viene trasmessa, altresì, al Consiglio.

Quanto ai rapporti con l'organo di indirizzo e (nel caso di specie mancando i dirigenti) con i dipendenti, il PNA 2019 rammenta e ribadisce che l'integrazione funzionale dei compiti e dei poteri del RPCT con quelli dell'organo di indirizzo si evince nella legge 190/2012 art. 1 commi 7, 8 e 14. In particolare:

- l'art. 1, co. 7, stabilisce oltre al dovere dell'organo di indirizzo di provvedere ad assicurare lo svolgimento dell'incarico di RPCT con piena autonomia ed effettività anche l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV, ove presente, le disfunzioni relative all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione;
- l'art. 1, co. 8, stabilisce che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la medesima disposizione attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPCT nonché per la verifica della sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano;
- ai sensi dell'art. 1, co. 14 della l.190/2012, il RPCT ha l'obbligo di riferire all'organo di indirizzo sull'attività svolta, con la Relazione annuale. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta;

Con le modifiche apportate dal d.lgs. 97 alla l. 190/2012 risulta poi evidente l'intento del legislatore di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura.

Il Responsabile dispone, d'intesa con il responsabile della struttura competente, l'eventuale rotazione, ove possibile, degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, ove esistenti, (art. 1, comma 10, lett. b), legge n. 190/2012) e cura l'individuazione del personale, ove presente, da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c), legge n. 190/2012).

Quanto ai rapporti con ANAC, nel PNA 2019 si evidenzia come questa ritenga essenziale un costruttivo rapporto di collaborazione e interlocuzione con il RPCT. I rapporti tra RPCT ed ANAC sono infatti fondamentali per assicurare effettività al sistema di prevenzione della corruzione come declinato nella l. 190/2012. Di tanto si è dato conto nella delibera n. 840/2018.

Nel PNA 2019 l'Autorità precisa inoltre che è da intendersi superato il Comunicato del Presidente del 18 febbraio 2015 con il quale si fornivano indicazioni alle amministrazioni sulla modalità di trasmissione ad ANAC dei nominativi dei RPCT. Ciò in quanto i RPCT, sono tenuti ora a registrarsi e accreditarsi direttamente nell'apposita piattaforma dell'Autorità, come già precisato nel presente PNA, a disposizione sul sito internet di ANAC (dal 1 luglio 2019).

Da un punto di vista operativo, per la vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione, ANAC ha chiarito le modalità di interlocuzione con il RPCT con Delibera numero 330 del 29 marzo 2017, concernente il «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione».

Come chiarito nel Regolamento è al RPCT dell'amministrazione che ANAC si rivolge per comunicare l'avvio del procedimento di vigilanza. Tale comunicazione può anche essere preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile per l'avvio del procedimento. In questa fase, il RPCT è tenuto a collaborare attivamente con l'Autorità e a fornire le informazioni e i documenti richiesti in tempi brevi, possibilmente corredati da una relazione quanto più esaustiva possibile, utile ad ANAC per svolgere la propria attività.

Con riferimento all'attività di vigilanza e di controllo sulla trasparenza esercitata da ANAC in virtù dei poteri ad essa conferiti dall'art. 45 del d.lgs. 33/2013, le modalità di interlocuzione e di raccordo tra l'Autorità ed il RPCT sono state precisate nella Delibera 100 numero 329 del 29 marzo 2017 recante «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3342 ».

Il RPCT è il soggetto (insieme al legale rappresentante dell'amministrazione interessata, all'OIV o altro organismo con funzioni analoghe) cui ANAC comunica l'avvio del procedimento con la contestazione delle presunte violazioni degli adempimenti di pubblicazione dell'amministrazione interessata. Tale comunicazione può anche essere preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile ad ANAC per valutare l'avvio del procedimento. Il RPCT è tenuto a riscontrare la richiesta di ANAC nei tempi previsti dal richiamato Regolamento, fornendo innanzitutto notizie sul risultato dell'attività di controllo svolta sulla corretta attuazione, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di pubblicazione. Giova, inoltre, ricordare che l'Autorità, qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14 del d.lgs. 33/2013, rilevi l'esistenza di fattispecie sanzionabili ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto, si rivolge al RPCT dell'amministrazione o dell'ente interessato perché fornisca le motivazioni del mancato adempimento. Spetta al RPCT, quindi, verificare se l'inadempimento dipenda, eventualmente, dalla mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati trasmettendo, se ricorra questa ipotesi, i dati identificativi del soggetto che abbia omesso la comunicazione.

Il PNA 2018, nell'occuparsi del ruolo e dei compiti del RPCT si riferisce, fra l'altro, alla delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 avente ad oggetto la Richiesta di parere all'ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" che richiama integralmente e cui fa espresso rinvio.

In particolare, nella delibera citata sono state fatte considerazioni generali sui poteri di controllo e verifica del RPCT sul rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, mentre si è rinviato alla Delibera 833/2016 per i poteri conferiti al RPCT, per l'accertamento delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi e a successivi atti regolatori per i poteri istruttori in caso di segnalazioni di whistleblower.

I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al RPCT che è quello di proporre e di predisporre adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPCT). Si è precisato che tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l'intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di maladministration. In tale quadro, si è escluso che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile.

Sui poteri istruttori degli stessi RPCT e relativi limiti, in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva si è valutata positivamente la possibilità che il RPCT possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta al RPCT di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.

Anche il PNA 2019 ribadisce che sui poteri del RPCT, l'Autorità si è già espressa con la delibera n. 840 del 2018, cui si rinvia. In tale atto, in base alla ricognizione completa delle norme che delineano ruolo, compiti e responsabilità del RPCT, l'Autorità ha precisato che l'obiettivo principale assegnato al RPCT è quello della

predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione o ente e della verifica della tenuta complessiva di tale sistema al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione. Pertanto i poteri di vigilanza e controllo che il RPCT può esercitare all'interno della p.a. o di un ente devono rimanere connessi a tale obiettivo ed in particolare:

- in materia di misure di prevenzione della corruzione nel PNA 2019 l'Autorità ritiene che i poteri di vigilanza e controllo del RPCT debbano rimanere connessi al ruolo principale che il legislatore assegna a tale figura a cui, come già evidenziato, è affidata la predisposizione e la verifica dell'attuazione e dell'idoneità del sistema di prevenzione della corruzione previsto nel PTPCT;
- in materia di trasparenza si rammenta che a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 al d.lgs. 33/2013 si sono concentrate nella figura del RPCT anche le funzioni di Responsabile della trasparenza e, analogamente, il PTPCT contiene ora anche la sezione dedicata alla trasparenza. Nel predisporre il PTPCT, il RPCT deve, quindi, occuparsi anche della programmazione delle attività necessarie a garantire l'attuazione corretta delle disposizioni in tema di trasparenza elaborando una apposita sezione del Piano. Sullo specifico punto si rammenta che l'art. 43, d.lgs 33/2013 stabilisce che al RPCT spetta il "controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione";
- in materia di whistleblowing La legge 30 novembre 2017, n. 179 ha modificato l'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti» c.d. whistleblower, assegnando un ruolo di primo piano al RPCT nella gestione delle segnalazioni. Il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute" da ritenersi obbligatoria in base al co. 6 dell'art. 54-bis;
- in materia di imparzialità soggettiva del funzionario Il d.lgs. 39/2013 ha attribuito al RPCT compiti di vigilanza sul rispetto della normativa in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;
- In materia di Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e contrasto al riciclaggio, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'AUSA, il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT.

L'art 15, d.lgs. 39/2013 analogamente, stabilisce che il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.

La medesima norma, al comma 3, prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT messo in atto dal legislatore che prevede l'intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co. 7, l. 190/2012). L'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte

Tra i presidi di garanzia dell'autonomia e indipendenza del RPCT il legislatore ha previsto che, in caso di revoca dell'incarico, l'Autorità possa richiedere all'amministrazione o ente che ha adottato il provvedimento di revoca il riesame della decisione nel caso rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione. Analogamente, l'Autorità può richiedere il riesame di atti adottati

nei confronti del RPCT in caso riscontri che essi contengano misure discriminatorie a causa dell'attività svolta dal RPCT per la prevenzione della corruzione.

Al fine di consentire all'Autorità di poter esercitare il potere attribuitole dalla legge sui provvedimenti di revoca del RPCT, nel caso in cui emerga la possibile esistenza di una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, è onere delle amministrazioni e degli altri soggetti anche privati (cui la disciplina si applica) comunicare tempestivamente all'Autorità l'adozione degli atti di revoca del RPCT.

Poiché il termine a disposizione dell'Autorità per le verifiche cui è tenuta è di soli trenta giorni dal momento del ricevimento dell'atto, è necessario che la comunicazione della revoca sia corredata di tutta la documentazione relativa al procedimento di revoca nonché di ogni altro documento ritenuto utile a chiarire i motivi della revoca.

Trattandosi di un procedimento che l'Autorità conduce allo stato degli atti e poiché, come anche più volte emerso nel corso dell'attività svolta in merito dall'ANAC, è di rilievo tenere conto anche di elementi istruttori in grado di rappresentare eventuali osservazioni e valutazioni del RPCT revocato, è necessario che siano trasmessi insieme alla revoca eventuali atti e osservazioni prodotti dal RPCT nell'ambito del predetto procedimento.

Le amministrazioni e gli altri soggetti interessati provvedono, su impulso dell'Autorità, al riesame del provvedimento di revoca laddove quest'ultima rilevi, a seguito dell'istruttoria, la possibile esistenza di una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione.

Ove si confermi la revoca, nella motivazione del provvedimento l'amministrazione e gli altri soggetti sono tenuti a riferirsi agli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall'Autorità. Ciò al fine di assicurare una compiuta analisi dei rilievi dell'Autorità.

L'efficacia della revoca è, comunque, sospesa dalla comunicazione all'Autorità del provvedimento.

L'eventuale richiesta di riesame del provvedimento di revoca, approvata dal Consiglio dell'Autorità, è trasmessa all'organo di indirizzo dell'amministrazione o degli altri soggetti cui si applica la normativa, nonché al RPCT interessato, e comporta il protrarsi dell'inefficacia del provvedimento di revoca fino alla data di approvazione del provvedimento conclusivo del procedimento di riesame da parte dell'amministrazione e degli altri soggetti cui si applica la normativa.

Le amministrazioni e gli altri soggetti cui si applica la disciplina non possono nominare un nuovo RPCT fino alla completa conclusione del procedimento di riesame del provvedimento di revoca.

L'esito del procedimento di riesame è comunicato all'Autorità che ne prende atto, eventualmente ribadendo le proprie motivazioni.

Per quanto riguarda le altre misure discriminatorie adottate nei confronti del RPCT, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni di cui all'art. 1, co. 7 della l. 190/2012, l'intervento di ANAC previsto dalla legge consiste nella possibilità di «chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39» e, quindi, in una richiesta di riesame del provvedimento concernente "le misure discriminatorie".

Le segnalazioni vengono esaminate dall'Autorità nel rispetto dei termini del «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione» sopra citato, secondo il procedimento descritto al capo II, art. 9 del Regolamento.

In tali casi, non essendo previsti termini di legge, se le evidenze documentali trasmesse non sono sufficienti perché l'Autorità si esprima con un livello di ragionevole certezza, l'ANAC può instaurare un contraddittorio con le amministrazioni o con gli altri soggetti cui si applica la disciplina mediante l'esercizio dei poteri istruttori attribuiti dalla l. 190/2012 (art. 1, co. 2, lett. f).

Qualora all'esito dell'istruttoria, l'Autorità rilevi la possibile fondatezza dell'esistenza di una correlazione tra le misure discriminatorie di cui sopra adottate nei confronti del RPCT e l'attività da questi svolta in materia di prevenzione della corruzione può richiederne il riesame mediante delibera del Consiglio.

Le amministrazioni e gli altri soggetti interessati sono tenuti a comunicare all'Autorità gli esiti del procedimento di riesame degli atti indicati nella richiesta dell'Autorità. Anche in tal caso ove gli atti siano di conferma dei precedenti, la motivazione deve espressamente riflettere gli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall'Autorità.

L'art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell'attuazione dei Codici di comportamento.

L'art. 45, co. 2, d.lgs 33/2013 stabilisce che l'ANAC controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. (Sul punto giova ricordare che il Responsabile della trasparenza coincide, di norma con il Responsabile della prevenzione della corruzione -sul punto cfr. PNA 2016, § 5.2.).

### **5.1 Individuazione RPCT e posizione di indipendenza dall'organo di indirizzo**

Il CND, stante la ristrettissima struttura organizzativa, ha optato per l'individuazione di un proprio Consigliere, dotato di idonei requisiti soggettivi, quale RPCT, intendendo così garantire che il ruolo fosse ricoperto, come in effetti è, da una figura connotata da adeguata competenza ed indipendenza, piuttosto che privilegiare la scelta dell'unica dipendente, ritenuta non in possesso delle necessarie competenze tecnico-professionali.

Nel CND già da tempo le due funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza confluiscono in un unico soggetto, Consigliere appunto, privo di deleghe gestionali. Anche in questo caso, il motivo dell'individuazione di un Consigliere quale Responsabile dipende dal fatto che all'interno dell'Ente manchino profili dirigenziali, esista un solo dipendente a tempo indeterminato totalmente assorbito dalle funzioni amministrative ed operative, nonché privo di idonee competenze tecnico-professionali.

Come già sopra indicato, quanto ai rapporti con l'organo di indirizzo e (nel caso di specie mancando i dirigenti) con i dipendenti, il PNA 2019 rammenta e ribadisce che l'integrazione funzionale dei compiti e dei poteri del RPCT con quelli dell'organo di indirizzo si evince nella legge 190/2012 art. 1 commi 7, 8 e 14. In particolare:

- l'art. 1, co. 7, stabilisce oltre al dovere dell'organo di indirizzo di provvedere ad assicurare lo svolgimento dell'incarico di RPCT con piena autonomia ed effettività anche l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV, ove presente, le disfunzioni relative all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione;
- l'art. 1, co 8, stabilisce che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la medesima disposizione attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPCT nonché per la verifica della sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano;
- ai sensi dell'art. 1, co. 14 della l.190/2012, il RPCT ha l'obbligo di riferire all'organo di indirizzo sull'attività svolta, con la Relazione annuale. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.

## 5.2 Poteri di interlocuzione e di controllo

Nella l. 190/2012 sono stati succintamente definiti i poteri del RPCT nella sua interlocuzione con gli altri soggetti interni alle amministrazioni o enti nonché nella sua attività di vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, più ampiamente argomentati invece nel PNA 2019.

All'art. 1 co. 9, lett. c) è disposto che il PTPCT preveda obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate. È imprescindibile, infatti, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

Dunque, coerentemente al dettato normativo di settore ed alle previsioni di Piano, ai consiglieri e alla dipendente del Consiglio, ciascuno nel settore di propria competenza, competono:

- attività informative nei confronti del Responsabile;
- attività partecipative rispetto al processo di gestione del rischio;
- attività propositive per quanto concerne le misure di prevenzione;
- attività di vigilanza circa l'osservanza del Codice di comportamento;
- attività attuative delle misure gestionali e di quelle contenute nel Piano.

Per la redazione e attuazione del Piano, il Responsabile si relaziona, sia con la sola dipendente, sia con i Consiglieri tutti.

Tali soggetti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi all'anticorruzione, svolgono attività informativa nei confronti del responsabile e assicurano l'osservanza del Piano.

Quanto ai rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati -RPD -figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39) -, un indirizzo interpretativo è stato sollecitato all'Autorità da diverse amministrazioni. Ciò in ragione della circostanza che molte amministrazioni e soggetti privati tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, sono chiamate a individuare anche il RPD.

Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali l'obbligo investe, infatti, tutti i soggetti pubblici, ad esempio, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende del Servizio sanitario nazionale, le autorità indipendenti ecc..

Secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti (si rinvia al riguardo all'art. 1, co. 7, della l. 190/2012 e alle precisazioni contenute nei Piani nazionali anticorruzione 2015 e 2016). Diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679).

Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.

Eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccole dimensioni qualora la carenza di personale renda, da un punto di vista organizzativo, non possibile tenere distinte le due funzioni.

In tali casi, le amministrazioni e gli enti, con motivata e specifica determinazione, possono attribuire allo stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD.

Giova sottolineare che il medesimo orientamento è stato espresso dal Garante per la protezione dei dati personali nella FAQ n. 7 relativa al RPD in ambito pubblico, laddove ha chiarito che «In linea di principio, è quindi ragionevole che negli enti pubblici di grandi dimensioni, con trattamenti di dati personali di particolare complessità e sensibilità, non vengano assegnate al RPD ulteriori responsabilità (si pensi, ad esempio, alle amministrazioni centrali, alle agenzie, agli istituti previdenziali, nonché alle regioni e alle asl). In tale quadro, ad esempio, avuto riguardo, caso per caso, alla specifica struttura organizzativa, alla

dimensione e alle attività del singolo titolare o responsabile, l'attribuzione delle funzioni di RPD al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettività dello svolgimento dei compiti che il RGPD attribuisce al RPD».

Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

Nel caso di specie il CND ha optato per la separatezza delle funzioni tra RPCT e RPD per i cui ruoli sono stati individuati due soggetti differenti le cui relazioni si stanno via via avviando e saranno oggetto di futuro approfondimento ed implementazione.

### 5.3 Mappatura dei processi, identificazione, valutazione e trattamento dei rischi

Come già sopra indicato, il PNA 2019 inoltre, pur in continuità con i precedenti PNA, ha sviluppato ed aggiornato le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite nel documento metodologico, Allegato 1) al Piano stesso, con ciò costituendo e divenendo l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

Il predetto Allegato 1) al PNA 2019 dunque, aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA 2015, diventando pertanto l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, mentre restano validi riferimenti gli approfondimenti tematici riportati nei precedenti PNA.

Precisa tuttavia l'Autorità che, qualora le amministrazioni abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l'allegato 5 al PNA 2013, il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) illustrato nel presente allegato può essere applicato in modo graduale in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023.

Considerato dunque che il CND aveva già ampiamente avviato l'attività di predisposizione del PTPCT 2020-2022 antecedentemente la data di pubblicazione del PNA da parte dell'Autorità (22 novembre 2019); considerate altresì le ridotte dimensioni dell'Ente unitamente al breve tempo a disposizione per la predisposizione del presente PTPCT rispetto alla scadenza del termine di pubblicazione del 31 gennaio 2020 -termine ampiamente ribadito nello stesso PNA 2019 e relativo Allegato 1), il presente PTPCT viene predisposto utilizzando la previgente metodologia. La nuova metodologia verrà dunque applicata con gradualità, come previsto dall'Autorità, con l'adozione del PTPCT 2021-2023.

Ciò detto, per l'anno 2020, vengono confermati criteri e la metodologia meglio identificati in appresso e già utilizzati per i precedenti PTPCT.

Al fine di effettuare la mappatura dei processi del CND e le conseguenti attività di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi, il Responsabile potrà avvalersi, ove lo ritenga, della collaborazione di referenti interni, nominati dal Consiglio, su proposta del Responsabile nelle articolazioni dell'ente ove previste:

I processi del CND sono distinti in due macro-aree di attività:

- istituzionali, ovvero quelli riferiti alle attività svolte dal CND in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme vigenti;
- strumentali, ovvero quelli concernenti i profili organizzativi e funzionali dell'ente, prodromici al corretto esercizio dei processi istituzionali.

Sono sotto-aree dell'area di attività dei processi istituzionali, le seguenti:

- Consultiva;
- Formativa;
- Ispettiva.

Sono sotto-aree dell'area di attività dei processi strumentali, le seguenti:

- gestione e reclutamento del personale [“area a rischio obbligatoria”, ai sensi dell’art. 1, comma 16 della legge n. 190/2012 e del PNA]: Personale;
- acquisizione di lavori, beni e servizi [“area a rischio obbligatoria”, ai sensi dell’art. 1, comma 16 della legge n. 190/2012 e del PNA]: Acquisizione Beni e Servizi;
- incarichi e nomine [“area generale”, ai sensi della determinazione ANAC n. 12/2015 (aggiornamento al PNA)]: Incarichi e Nomine;
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio [“area generale”, ai sensi della determinazione ANAC n.12/2015 (aggiornamento al PNA)]: Ragioneria;
- archivio e protocollo;
- comunicazione;
- biblioteca.

#### 5.4. La metodologia utilizzata

Si è proceduto alla compilazione di apposite schede di rilevazione dei processi e di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi rilevati (misure specifiche), per ognuna delle sotto-aree individuate nelle due “macro aree” di attività (istituzionali e strumentali). Per la valutazione del rischio si è utilizzata la procedura di calcolo proposta nell’Allegato 5 del PNA 2013, applicando il c.d. “principio di precauzione”.

Le schede di rilevazione dei processi e di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi rilevati costituiscono l’Allegato “A” al presente PTPCT, mentre il catalogo dei rischi, costituisce l’Allegato “B”. Le priorità di intervento vengono definite in relazione ai valori di cui al predetto catalogo dei rischi.

## 6. LE C.D. “MISURE OBBLIGATORIE” DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Costituiscono misure di prevenzione della corruzione “obbligatorie”, poiché previste espressamente dalla normativa vigente:

- l’adozione di adeguate misure di trasparenza (disciplinate dal d.lgs. n. 33/2013 e di cui sarà dato dettagliato conto nella relativa Sezione del presente PTPCT);
- l’adozione di un codice di comportamento settoriale;
- la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower);
- la rotazione del personale, ove esistente, nelle aree a rischio corruzione;
- la prevenzione dei casi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, come previsto dal d.lgs. n. 39/2013;
- la disciplina dello svolgimento, ove previsto, di incarichi d’ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti;
- la disciplina dello svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001;
- l’astensione in caso di conflitto di interesse;
- l’adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- l’adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni;

- la verifica dei rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti;
- la formazione del personale dipendente, ove esistente, in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità.

Deve, altresì, considerarsi alla stregua di vera e propria misura di prevenzione l'informatizzazione dei processi; questa consente la tracciabilità dello sviluppo del processo delle attività dell'ente e la riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili nonché l'emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

## 6.1. Codice di comportamento

Il CND di Santa Maria Capua Vetere, ad integrazione e specificazione dei doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, contenuti nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ha adottato un proprio "Codice di comportamento" con delibera del 30 dicembre 2014, aggiornato e sostituito con delibera del 29-12-2015, riconfermato con delibera del 23 gennaio 2017 ed ulteriormente riconfermato con delibera del 22 gennaio 2018 e con delibera del 21 gennaio 2019.

Nel PNA 2018 l'ANAC indicava che avrebbe provveduto ad adottare nuove Linee Guida in materia, con le quali si sarebbero date istruzioni quanto ai contenuti dei codici, al procedimento per la loro formazione, agli strumenti di controllo, sul rispetto dei doveri di comportamento. Prosegue il PNA 2018 indicando che le amministrazioni potranno procedere all'adozione dei nuovi PTPCT 2019-2021 senza dover contestualmente lavorare al nuovo Codice di comportamento, raccomandando ai RPTC la massima attenzione alle ricadute delle misure anticorruzione in termini di doveri di comportamento, in modo tale da disporre di materiali di studio e di approfondimento che saranno utili al momento della predisposizione del Codice.

Il PNA 2019 prevede espressamente che tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono nella strategia delineata dalla l. 190/2012 un ruolo importante, costituendo lo strumento che, più di altri, si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in connessione con i PTPCT. A tal fine, l'art. 1, co. 44 della legge. 190/2012, riformulando l'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 rubricato "Codice di comportamento", ha attuato una profonda revisione della preesistente disciplina dei codici di condotta. Tale disposizione prevede che:

- con un codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, definito dal Governo e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si assicuri «la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico»;
- ciascuna pubblica amministrazione definisca, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio OIV, un proprio codice di comportamento che integri e specifichi il codice di comportamento nazionale;
- la violazione dei doveri compresi nei codici di comportamento, ivi inclusi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, abbia diretta rilevanza disciplinare;
- ANAC definisca criteri, linee guida e modelli uniformi di codici per singoli settori o tipologie di amministrazione;
- la vigilanza sull'applicazione dei codici sia affidata ai dirigenti e alle strutture di controllo interno e agli uffici di disciplina e che la verifica annuale sullo stato di applicazione dei codici compete alle pubbliche amministrazioni.

Il Governo ha approvato il d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici». Esso individua un ventaglio molto ampio di principi di comportamento dei dipendenti di derivazione costituzionale nonché una serie di comportamenti negativi (vietati o stigmatizzati) e positivi (prescritti o sollecitati), tra cui, in particolare, quelli concernenti la prevenzione della corruzione e il rispetto degli obblighi di trasparenza (artt. 8 e 9). Tale codice rappresenta la base giuridica di riferimento per i codici che devono essere adottati dalle singole amministrazioni. Esso si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, il cui rapporto è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'art. 2, co. 2 e 3, del medesimo decreto. Per il personale in regime di diritto pubblico, le

disposizioni del codice costituiscono principi di comportamento, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. Si rammenta che la ragione della sottrazione alla regola generale della privatizzazione del pubblico impiego di cui al d.lgs. 165/2001 del rapporto lavorativo delle categorie di dipendenti sopra indicate risiede, non solo nella peculiarità delle funzioni da essi svolte, ma anche nell'intento di garantire alle suddette categorie piena autonomia ed indipendenza nell'esercizio dei loro compiti. Resta fermo che il personale in regime di diritto pubblico, all'atto della presa di servizio o in altro momento, può, su base volontaria, decidere di aderire al codice di comportamento dell'amministrazione, assoggettandosi così alle regole comportamentali ivi previste. Gli obblighi di condotta sono estesi anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi di indirizzo e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Le singole amministrazioni sono tenute a dotarsi, ai sensi dell'art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001, di propri codici di comportamento. Detti codici, indica sempre il PNA 2019, rivisitano, in rapporto alla condizione dell'amministrazione interessata, i doveri del codice nazionale al fine di integrarli e specificarli, anche tenendo conto degli indirizzi e delle Linee guida dell'Autorità. L'adozione del codice da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle azioni e delle misure principali di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a livello decentrato perseguita attraverso i doveri soggettivi di comportamento dei dipendenti all'amministrazione che lo adotta. A tal fine, il codice costituisce elemento complementare del PTPCT di ogni amministrazione. Il fine è quello di tradurre gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT persegue con misure di tipo oggettivo e organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni) in doveri di comportamento di lunga durata dei dipendenti.

Nel caso specifico, si rammenta e ribadisce che alle dipendenze del CND vi è una sola risorsa.

Pertanto è stato ulteriormente riconfermato il codice di comportamento già confermato con le sopra indicate delibere.

## **6.2. La tutela del personale che segnala illeciti: il whistleblowing**

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 introduceva un nuovo articolo nell'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, l'art. 54 bis, "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. whistleblower), al fine di consentire l'emersione di fattispecie di illecito commesse all'interno delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparate ai sensi della normativa anticorruzione.

Il Responsabile accerta che chi segnala illeciti, sia egli dipendente dell'Ente (cfr. art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001) o altro soggetto che con esso intrattiene a qualsiasi titolo rapporti, non subisca ingiuste ripercussioni o misure discriminatorie, dirette o indirette, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia.

La segnalazione può essere inoltrata al Responsabile, all'autorità giudiziaria e all'ANAC.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare instauratosi a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

E' fatta salva la perseguibilità per responsabilità penali per calunnia e diffamazione e civili per il risarcimento del danno ingiustamente cagionato.

Per colmare talune lacune, l'ANAC ha adottato la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti". Nel documento in questione, tra le altre cose, l'ANAC ha precisato che l'art. 54-bis si riferisce esclusivamente ai dipendenti pubblici e presuppone l'identificazione del soggetto segnalante il cui nominativo deve essere, comunque, mantenuto riservato. Pertanto, le Linee guida, volte a fornire orientamenti applicativi delle disposizioni in questione, non possono non tener conto di tale indicazione normativa; esse, quindi, non disciplinano le modalità di trattazione e gestione di altre tipologie di segnalazioni quali quelle provenienti da cittadini o imprese ovvero le segnalazioni anonime.

Le Linee Guida menzionate prevedono che ogni amministrazione intraprenda ulteriori iniziative di sensibilizzazione mediante gli strumenti (formazione, eventi, articoli su eventuali house organ, newsletter e portale intranet, ecc.) che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza relativa all'istituto.

Il CND ha, ad oggi, una struttura assolutamente minimale, composta di un solo dipendente a tempo indeterminato. Pur tuttavia si riserva di predisporre, in linea con gli aggiornamenti intervenuti e con la dimensione del proprio ente, un'apposita procedura per la presentazione delle segnalazioni di cui al presente paragrafo, a mezzo di opportune iniziative e accorgimenti tecnici affinché siano assicurati:

- la tutela all'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 dell'art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di svelare l'identità del denunciante.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione, per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile.

Le segnalazioni possono essere inoltrate alla casella e-mail: [consigliosmcv@notariato.it](mailto:consigliosmcv@notariato.it) oppure essere presentate direttamente agli organi sopra indicati, sempre indicando le proprie generalità. Non sono ammesse segnalazioni anonime che possono, comunque, essere fonte di autonome procedure di verifica e vigilanza da parte del RPCT o degli altri organi competenti.

Il segnalante può inviare una segnalazione compilando un modulo reso disponibile dall'amministrazione sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione". Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all'ANAC nelle modalità definite nel paragrafo 4.2 del testo della determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, da intendersi qui espressamente richiamata. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati. Le Linee Guida sul punto indicano dei soggetti. Ancora una volta si sottolinea le ristrette dimensioni dell'ente. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.

In data 15 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (179/2017). Il provvedimento tutela i cosiddetti "whistleblower", prevedendo fra l'altro che il dipendente che segnala illeciti, oltre ad avere garantita la riservatezza dell'identità, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito. Per quanto riguarda la Pubblica amministrazione, in caso di misure ritorsive dovute alla segnalazione, l'ANAC informerà il Dipartimento della Funzione pubblica per gli eventuali provvedimenti di competenza e potrà irrogare sanzioni da 5.000 a 30.000 euro nei confronti del responsabile, mentre in caso di licenziamento il lavoratore sarà reintegrato nel posto di lavoro.

Sarà onere del datore di lavoro dimostrare che eventuali provvedimenti adottati nei confronti del dipendente motivati da ragioni estranee alla segnalazione. Nessuna tutela sarà tuttavia prevista nei casi di condanna, anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione e anche qualora la denuncia, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave.

Per rispondere ai nuovi compiti assegnati dalla legge, l'Autorità nazionale anticorruzione predisporrà apposite linee guida per la gestione delle segnalazioni e istituire un apposito ufficio che si occuperà in via esclusiva del whistleblowing. Ad oggi è intervenuta con un portale on line che consente la relativa attività.

Il PNA 2019 chiarisce ancora una volta che, in materia di whistleblowing La legge 30 novembre 2017, n. 179 ha modificato l'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti» c.d. whistleblower, assegnando un ruolo di primo piano al RPCT nella gestione delle segnalazioni. Il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute" da ritenersi obbligatoria in base al co. 6 dell'art. 54-bis. L'onere di istruttoria, che la legge assegna al RPCT, si sostanzia, ad avviso dell'Autorità, nel compiere una prima imparziale deliberazione sulla sussistenza (c.d. fumus) di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce ad una attività "di verifica e di analisi". Resta fermo, in linea con le indicazioni già fornite nella delibera n. 840/2018, che non spetta al RPCT svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione né accertare responsabilità individuali. Sui poteri del RPCT con riferimento alle segnalazioni di whistleblowing l'Autorità fornirà indicazioni in apposite Linee guida sull'istituto, in fase di adozione, cui si rinvia.

### **6.3. La rotazione del personale**

La rotazione del personale è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla l. 190/2012, art. 1, comma 4, lett. e), comma 5, lett. b), comma 10 lett. b), sulla quale l'ANAC è ritornata con il PNA 2018 e 2019 per la rilevanza che riveste.

Ove possibile, nel rispetto delle peculiarità strutturali, organizzative e funzionali del CND, e delle professionalità del personale esistente, il Responsabile propone al Consiglio eventuali avvicendamenti del personale addetto ai processi a rischio corruzione. Fermo quanto sopra, si rileva che ad oggi, poiché il CND è dotato di un solo dipendente a tempo indeterminato, la dimensione davvero ridottissima della struttura non consente la realizzazione della misura della rotazione del personale.

### **6.4. Inconferibilità specifiche per gli incarichi di componente del Consiglio e per gli incarichi dirigenziali.**

La disciplina delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi nelle amministrazioni pubbliche e negli enti comunque soggetti a tale normativa è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.

Al CND si applicano, in via di principio e compatibilmente con quanto disposto agli artt. 2 e 2 bis del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 (segnatamente gli articoli 3, 6, 9 e 13) e al d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza.

I componenti dell'organo di indirizzo politico-amministrativo del CND, i dirigenti, ove previsti, i dipendenti, all'atto dell'assunzione, i consulenti e i collaboratori dell'ente sono tenuti a sottoscrivere, in aggiunta alle dichiarazioni espressamente previste dalle norme di contrasto alla corruzione, una dichiarazione che attesti l'assenza di cause di conflitti di interesse, anche solo potenziali, rispetto alle attività e alle finalità istituzionali dell'Ente.

### **6.5. *Pantouflage/Revolving doors*: disciplina dello svolgimento di attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)**

L'ambito della norma è riferito ai dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

In attuazione dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001 i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non potranno svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Detta disposizione prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche

amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Ciò posto si prevede che i contratti di assunzione del CND di Santa Maria Capua Vetere dovranno contenere la clausola concernente i divieti sopra richiamati e che coloro che partecipano a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di lavori, servizi o forniture o, comunque, coloro i quali intrattengono rapporti contrattuali con il CND di Santa Maria Capua Vetere, siano tenuti a rendere una dichiarazione nella quale attestino di non avere alle proprie dipendenze ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che nei tre anni precedenti la cessazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del soggetto presso il quale risultano assunti. Si prevede, in caso di violazione della citata disposizione contrattuale, l'esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti interessati.

## **6.6. L'astensione in caso di conflitto di interesse**

Conformemente a quanto previsto dalla normativa anticorruzione, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nel PNA di riferimento e dal Codice di comportamento adottato dal CND di Santa Maria Capua Vetere, i dipendenti che nello svolgimento delle attività istituzionali, riterranno di trovarsi in una delle condizioni, anche solo potenziali, idonee a configurare un conflitto di interesse, saranno tenuti a darne tempestiva comunicazione al proprio Responsabile.

Il dipendente e, comunque, tutti i soggetti che operano in nome e per conto dell'Ente o che prestano attività di consulenza o collaborazione, sono tenuti ad astenersi dal compimento di qualsiasi attività in costanza di un potenziale o attuale conflitto di interessi.

La nozione di conflitto di interessi è desumibile dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice di comportamento adottato dal CND.

## **6.7. L'adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture**

I soggetti che partecipano a procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture o che, comunque, ricevono i predetti affidamenti in via diretta, sono tenuti a sottoscrivere i cd. "patti di integrità" con i quali si obbligano al rispetto:

- della normativa sulla prevenzione della corruzione;
- dei principi e delle misure di prevenzione della corruzione previste nel presente PTPCT;
- di quanto previsto nel Codice di comportamento adottato dal CND.

## **6.8. L'adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni.**

Ai fini della prevenzione del fenomeno corruttivo nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, introdotto dall'art. 1, comma 46, della legge n. 190/2012, e dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013, a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale è fatto divieto di:

- a) far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o per la selezione del personale;

- a) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- b) far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

## **6.9. Rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti**

Il CND Santa Maria Capua Vetere, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge 190/2012, è tenuto a monitorare i rapporti con i soggetti con esso contraenti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'ente.

A tal fine i dirigenti, o in mancanza, i responsabili dell'ente dovranno garantire che i componenti delle commissioni di gara, nell'ambito della prima seduta, compilino apposita dichiarazione in cui ciascun componente attesti l'inesistenza di eventuali rapporti o relazioni di parentela con i soggetti partecipanti alla stessa.

## **6.10. La formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità**

La centralità della formazione è affermata già nella l. 190/2012 (art. 1, co. 5, lett. b); co. 9, lett. b); co. 11). Nell'Aggiornamento 2015 al PNA, l'ANAC indicava che occorre una formazione più mirata, in primo luogo, relativamente alla individuazione delle categorie di destinatari, che peraltro, non può prescindere da una responsabilizzazione delle amministrazioni e degli enti sulla scelta dei soggetti da formare e su cui investire prioritariamente; in secondo luogo, in relazione ai contenuti.

“Sotto il primo profilo la formazione deve riguardare, con approcci differenziati, tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alla formazione e attuazione delle misure: RPC, referenti, organi di indirizzo, titolari di uffici di diretta collaborazione e di incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici, dipendenti. La formazione, poi, dovrà essere differenziata in rapporto alla diversa natura dei soggetti.”

Il PNA 2019 ribadisce che la l. 190/2012 stabilisce che il Piano debba prevedere, per le attività a più elevato rischio di corruzione, percorsi e programmi di formazione, anche specifici e settoriali, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, co. 9, lett. b) e c)).

Nel ribadire che il CND ha una struttura organizzativa minimale composta, oltre che dal Consiglio, da una sola dipendente e che dunque minore è certamente il problema connesso alla “scelta dei soggetti da formare e su cui investire prioritariamente”, il Responsabile del CND, nella qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pianifica per il personale lo svolgimento di percorsi formativi in materia di prevenzione della corruzione per la dipendente laddove sia impiegata nelle aree di attività con processi mappati come “a rischio”, dipendente che sarà, comunque, coinvolta in percorsi formativi in materia di etica e di legalità, con particolare riguardo alle regole iscritte nel Codice di comportamento approvato dal CND.

Una formazione volta a favorire comportamenti ispirati ai principi etici della legalità, della lealtà e della correttezza, e che contribuisca efficacemente a fare crescere la cultura della legalità, non potrà prescindere dalla piena conoscenza da parte della dipendente delle disposizioni previste nel Codice di comportamento nonché nel presente PTPCT e dei documenti (regolamenti, procedure, protocolli, ecc.) approvati e in vigore. In quest'ottica il CND assicurerà la massima divulgazione dei predetti documenti al personale (attualmente una risorsa), prevedendo, per quanto riguarda la presa d'atto del PTPCT, le seguenti forme:

- per il personale dipendente neoassunto si provvederà a far sottoscrivere una dichiarazione di presa d'atto della consegna del Codice di comportamento, e della disponibilità on-line del PTPCT;

- per il personale già in servizio, il PTPCT verrà loro notificato tramite posta elettronica o consegnato a mani e mediante l'affissione di apposito avviso nei locali del CND;
- per il personale destinato ad operare o operante nei processi particolarmente esposti al rischio corruzione saranno previsti corsi di formazione specifici e differenziati.

## 7. Obblighi di Informazione

Come sopra ampiamente chiarito e rappresentato anche quanto alle specificazioni di cui al PNA 2019, la legge n. 190/2012 all'art. 1, comma 9, lettera c), impone uno specifico obbligo di informazione, per il personale addetto alle attività a rischio corruzione, nei confronti del Responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente PTPCT.

I dirigenti, e i referenti interni, ove previsti:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nell'articolazione organizzativa cui sono preposti.

La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del Responsabile da parte dei soggetti obbligati, in base alle disposizioni del PTPCT e del Codice di comportamento, è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente.

Si sottolinea che, all'interno del CND non vi sono dirigenti, ma solo numero una risorsa impegnata in funzioni impiegate.

## 8. Modalità di aggiornamento del PTPCT

Ai sensi della legge n. 190/2012 (art. 1, comma 8), l'aggiornamento del PTPCT dovrà essere adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Le disposizioni normative (art.1, comma 8, l. 190/2012) prevedevano che il PTPCT dovesse essere trasmesso all'ANAC. Al riguardo il PNA 2016 precisava che in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non dovesse essere trasmesso alcun documento ad ANAC. Tale adempimento si intendeva assolto con la pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione". I documenti in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti. Il PNA 2017 e 2018 nulla aggiungevano a dette specifiche indicazioni. Come sopra chiarito invece, il PNA 2019 prevede invece che i PTPCT devono essere pubblicati non oltre un mese dall'adozione, sul sito istituzionale dell'amministrazione o dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione". I PTPCT e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti. Precisa inoltre che, in virtù della previsione secondo cui i PTPCT devono essere trasmessi ad ANAC (art. 1, co. 8, l. 190/2012), l'Autorità ha sviluppato una piattaforma, online sul sito istituzionale di ANAC dal 1 luglio 2019, per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione. Al momento il progetto ha carattere sperimentale. Nella prima fase si è valutato di delimitare l'operatività della piattaforma sperimentale unicamente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali e alle società in controllo pubblico. Per utilizzare la piattaforma i PTPCT sono tenuti alla registrazione e all'accreditamento. Essi potranno così usufruire dell'accesso alla piattaforma per le rilevazioni delle informazioni relative ai Piani e per redigere la relazione annuale del Responsabile che, salvo diversa indicazione dell'ANAC, entro il 15 di dicembre pubblicava nel sito web del CND [www.consiglionotarilesantamariacv.it/](http://www.consiglionotarilesantamariacv.it/). Si tratta di una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema definito dall'ANAC.

## 9. Trasparenza

Il PNA 2016 chiariva che la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. L'Autorità raccomanda, quindi, alle amministrazioni e a tutti gli altri soggetti destinatari del PNA 2016 di rafforzare tale misura nel PTPCT. All'attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d. lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni. I PNA 2017 e 2018 nulla aggiungono a dette specifiche indicazioni.

Un nuovo ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza è definito dall'art. 2-bis rubricato "Ambito soggettivo di applicazione", che sostituisce l'art. 11 del d. lgs. 33/2013.

Esso individua tre macro categorie di soggetti: le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, comma 1); altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (art. 2-bis, comma 2); altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2-bis, comma 3).

Per quanto concerne la trasparenza, l'art. 2-bis, comma 2 del d. lgs. 33/2013, introdotto dal d. lgs. 97/2016, dispone infatti che la normativa del d. lgs. 33/2013 si applica, in quanto compatibile, anche:"

- a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- a) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- b) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni."

I soggetti di cui alle lettere a), b) c) applicano la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta, in quanto compatibile.

Il decreto persegue, inoltre, l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche.

In questa direzione vanno interpretate le due misure di semplificazione introdotte all'art. 3 del d.lgs. 33/2013. La prima (co. 1-bis) prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale, conferendo all'ANAC il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare previa consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, qualora siano coinvolti dati personali. Ciò in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del d.lgs. 33/2013.

La seconda (co. 1-ter) consente all'ANAC, in sede di adozione del PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.

Si consideri, inoltre, quanto previsto all'art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, in base al quale qualora i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell'allegato B) del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati. Nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali è inserito un mero collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione.

A fronte della rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria, l'art. 6, nel novellare l'art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente

formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

Il PNA 2016 proseguiva chiarendo che, alla luce di quanto sopra, l'Autorità si riserva di intervenire con appositi atti di regolazione. Oltre alle specifiche Linee guida dedicate alle società e agli altri enti di diritto privato partecipati, destinate alla modifica della determinazione n. 8 del 2015, l'Autorità adotterà Linee guida, sempre integrative del PNA, con le quali operare una generale ricognizione dell'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza delle p.a., in sostituzione delle Linee guida di cui alla delibera CIVIT n. 50/20138. Con riguardo al c.d. "accesso civico generalizzato", l'Autorità è stata investita, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Unificata Stato, Regioni Autonomie locali di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, della regolazione attraverso l'adozione di specifiche Linee guida recanti indicazioni operative. Dette Linee Guida sono intervenute con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016.

Ancora il PNA 2016 prevedeva che, sempre in un'ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in materia di prevenzione della corruzione possono interpretarsi le modifiche all'art. 10 del d.lgs. 33/2013. In base a queste ultime il PTPCT contiene, in una apposita sezione, l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013. Si è così disposta la confluenza dei contenuti del PTTI all'interno del PTPCT. Non per questo l'organizzata programmazione della trasparenza perde il suo peso: anzi, chiaramente le nuove disposizioni normative stabiliscono che devono essere indicati i soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati, in un'ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne delle amministrazioni ai fini dell'effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza.

Il PNA 2019 chiarisce ancora una volta che il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Oggi, dunque, la trasparenza è anche regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato laddove ha ritenuto che «la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa». Le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, inoltre, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, co. 2, lett. m), della Costituzione (art. 1, co. 3, d.lgs. 33/2013). La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'art. 1, co. 36 della legge 190/2012 aveva sancito.

Dal richiamato comma si evince, infatti, che i contenuti del d.lgs. 33/2013 «integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione». La stessa Corte Costituzionale ha considerato che con la legge 190/2012 «la trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione» e che le modifiche al d.lgs. 33/2013, introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, hanno esteso ulteriormente gli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di «tutelare i diritti dei cittadini» e «promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa».

La Corte ha riconosciuto, inoltre, che i principi di pubblicità e trasparenza trovano riferimento nella Costituzione italiana in quanto corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) e del buon funzionamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.). L'ampliamento dei confini della trasparenza registrato nel nostro ordinamento, appena illustrato, è stato realizzato con successive modifiche normative che sono state accompagnate da atti di regolazione dell'Autorità finalizzati a fornire indicazioni ai soggetti tenuti ad

osservare la disciplina affinché l'attuazione degli obblighi di pubblicazione non fosse realizzata in una logica di mero adempimento quanto, invece, di effettività e piena conoscibilità dell'azione amministrativa.

Tale obiettivo deve essere perseguito anche attraverso il rispetto dei criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, espressamente indicati dal legislatore all'art. 6 del d.lgs. 33/2013, ovvero: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

Prosegue il PNA 2019 indicando che è intenzione dell'Autorità procedere ad un aggiornamento dell'elenco degli obblighi, alla luce delle modifiche legislative intervenute, e di attivarsi, in virtù di quanto disposto dall'art. 48 del d.lgs. 33/2013, per definire, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale e l'ISTAT, «criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria».

Pur se indicato nella superiore parte anticorruzione, anche nella presente relativa alla trasparenza giova rimarcare che il PNA 2019 indica che a seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all'ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs.101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del

d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell’attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali<sup>10</sup>.

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

### **9.1 Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013**

Stanti le ridotte dimensioni del CND come esemplificate nel presente PTPCT, in presenza di una sola figura impiegatizia, il RPCT si rende responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013 effettuata per il tramite della predetta figura.

Il RPCT svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte del CND degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio e all’Autorità nazionale anticorruzione, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il RPCT controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d. lgs. 97/2016.

Con riferimento alle procedure di affidamento di lavori e di approvvigionamento di beni e servizi, l’RPCT verifica la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni previste ex lege per ciascuna procedura:

- la struttura proponente;
- l’oggetto del bando;
- l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l’aggiudicatario;
- l’importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
- l’importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, devono essere pubblicate in tabelle riassuntive, redatte dagli uffici competenti per ciascun appalto e rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici (cfr. art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).

Il RPCT controlla che tali informazioni siano trasmesse in formato digitale all’ANAC per gli adempimenti di legge e garantisce il rispetto delle indicazioni fornite dall’Autorità con proprie deliberazioni in merito alle informazioni da trasmettere e alle relative modalità di trasmissione.

Il RPCT riceve le richieste di accesso civico “semplice” ai sensi articolo 5, d.lgs. n. 33/2013 e controlla e assicura la regolare fruizione di tale strumento ed eventualmente riesamina le richieste di accesso civico “generalizzato” di cui all’articolo 5, comma 2 del d. lgs. n. 33/2013.

### **9.2 Compiti del Consiglio**

Il Consiglio, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013, verifica la coerenza degli obiettivi e delle misure previste in tema di trasparenza nel presente PTPCT e redige l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. In caso di verifiche d’iniziativa o di segnalazioni che conducano all’accertamento della violazione di un obbligo di pubblicazione, il Consiglio ne dà immediata comunicazione all’ANAC, per l’avvio di eventuali procedimenti disciplinari e/o sanzionatori.

Il conseguimento degli obiettivi di trasparenza non può comunque prescindere dal coinvolgimento completo e trasversale degli organi e degli addetti agli uffici del CND.

Ogni destinatario del PTPCT è tenuto, quindi, a contribuire a questo obiettivo anche attraverso segnalazioni e suggerimenti.

I responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono individuati, ove possibile, di concerto tra il Responsabile e i dirigenti responsabili, ove previsti. Questi ultimi saranno gli interlocutori del Responsabile sia in fase di assolvimento degli obblighi di trasparenza, sia nella successiva fase del monitoraggio.

I dirigenti, ove previsti, e gli altri soggetti eventualmente individuati dal Consiglio, su proposta del Responsabile, assumono il ruolo di Referenti interni per la trasparenza e, in quanto tali, sono responsabili per il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto degli adempimenti stabiliti dalla legge.

Il Responsabile svolge le funzioni di coordinamento e il monitoraggio delle attività dei Referenti interni per la trasparenza, ove individuati, attraverso le seguenti modalità:

- tempestiva comunicazione degli adempimenti, delle scadenze e delle modalità operative individuate per la pubblicazione;
- organizzazione di riunioni periodiche finalizzate al monitoraggio dell'avanzamento delle attività;
- coordinamento e supervisione di gruppi di lavoro ove costituiti.

### 9.3 La sezione “Amministrazione trasparente”

Il sito web istituzionale del CND è: <http://www.consiglionotarilesantamariacv.it/>

All'interno di esso è pubblicata la sezione “Amministrazione trasparente”, in cui sono assolti gli obblighi di pubblicazione di cui alla legge n. 190/2012, d.lgs. n. 33/2013 e d.lgs. n. 39/2013.

La sezione “Amministrazione trasparente” contiene i dati e le informazioni che il CND è tenuta a pubblicare ai sensi della normativa vigente.

### 9.4 Qualità dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione.

I documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati e mantenuti aggiornati come previsto dalla legge n. 190/2012, dal d.lgs. n. 33/2013 e dagli altri atti normativi che dispongono in tal senso.

Le informazioni riportate nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web [www.consiglionotarilesantamariacv.it](http://www.consiglionotarilesantamariacv.it) rispondono ai requisiti di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività di pubblicazione, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, nonché della conformità ai documenti originali in possesso dell'ente.

### 9.5 Categorie dei dati da pubblicare e articolazioni organizzative interne responsabili

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del d.lgs. n. 33/2013
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del d.lgs. n. 33/2013
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2
		Legge Notarile
		Codice Deontologico
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1,2
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2 Art. 41, c. 2, 3
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d
		Art. 15, c. 1,2,5
		Art. 41, c. 2, 3
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2
	OIV (Collegio dei Revisori dei Conti)	Art. 10, c. 8, lett. c
	Bandi di concorso	
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b

<b>Denominazione sotto-sezione 1 livello</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello</b>	<b>Disposizioni del d.lgs. n. 33/2013</b>
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a
		Art. 22, c. 2, 3
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b
		Art. 22, c. 2, 3
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c
		Art. 22, c. 2, 3
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d	
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1,2
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30
Controlli e rilievi sulla amministrazione	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 31 C1
Servizi Erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32 C1
	Costi contabilizzati	Art. 29 e 32
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32 c2 lett b

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del d.lgs. n. 33/2013
	Liste di attesa	Art. 41, c1
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36
Altri contenuti-Corruzione	Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a
	Responsabile della prevenzione della corruzione.	
	Relazione annuale Responsabile della Prevenzione della Corruzione	
	Atti di accertamento delle violazioni interne al Consiglio Notarile	
	Modulo per invio segnalazione condotte illecite.	
Altri Contenuti – Accesso Civico	Responsabile e indirizzi e modalità accesso civico.	
	Modulo accesso civico	
	Titolare del potere sostitutivo in caso di mancata risposta ad accesso civico	
	Accesso Civico Generalizzato	
Archivio	Archivio delle pubblicazioni annuali	

## 9.6 Accesso civico semplice- Accesso civico generalizzato

L'accesso civico semplice, di cui all'art. 5, comma 1 del d. lgs. n. 33/2013, consiste nel diritto di chiunque, senza alcuna legittimazione oggettiva o soggettiva, di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Il diritto di accesso civico può essere esercitato nei confronti del CND inviando una richiesta, gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, e che non deve essere motivata.

La richiesta di accesso civico semplice può essere inviata attraverso le seguenti modalità:

1. invio di un messaggio di posta elettronica al RPCT all'indirizzo: consiglosmcbv@notariato.it. Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni, i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, per i quali si chiede l'accesso civico, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;
1. invio di posta ordinaria, contenente i dati di cui al punto sub 1), all'indirizzo Consiglio Notarile c.a. Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, Traversa Mario Fiore n.12, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE).

Nel caso di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, decorsi trenta giorni, l'istante può richiedere l'esercizio del potere sostitutivo al Consiglio, attraverso le seguenti modalità:

- a) invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: consiglosmcbv@notariato.it . Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni o i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, per i quali si era richiesto l'accesso civico e la data nella quale si era presentata l'istanza, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;
- a) invio di posta ordinaria, contenente i dati di cui al punto sub a), all'indirizzo Consiglio Notarile, Traversa Mario Fiore n.12, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE).

O.O.O.

L'art. 5 del d. lgs. n. 33/2013, come novellato dall'art. 6 del d. lgs. n. 97/2016 –decreto che ha introdotto anche l'articolo 5-bis- ha disciplinato, al comma 2, anche un nuovo accesso civico, molto più ampio da quello previsto dalla precedente formulazione: l'accesso civico cosiddetto generalizzato.

Prevede il comma 2 del citato art. 5 che "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis".

Ciò si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Anche in questo caso l'istanza non richiede motivazione ed è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

I soli limiti previsti sono, da una parte il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, e dall'altra il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5-bis, comma 3).

In particolare, l'art. 5-bis del novellato d. lgs. n. 33/2013, rubricato Esclusioni e limiti all'accesso civico, prevede che "1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990”.

Precisa l'ANAC nella Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 denominata LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» che:

“Con la richiesta di accesso generalizzato possono essere richiesti i documenti, dati e informazioni in possesso dell'amministrazione.

Ciò significa:

- che l'amministrazione non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso
- che l'amministrazione non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso, per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato: deve consentire l'accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti.
- che sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell'oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell'informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l'accesso.

La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti. Ciò significa:

- che la richiesta indica i documenti o i dati richiesti, ovvero
- che la richiesta consente all'amministrazione di identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti. Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all'amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, l'amministrazione destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l'oggetto della richiesta.”

La richiesta di accesso civico generalizzato può essere inviata attraverso le seguenti modalità:

1. tramite posta elettronica al RPCT all'indirizzo: [consigliosmcv@notariato.it](mailto:consigliosmcv@notariato.it) Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni, i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, per i quali si chiede l'accesso civico, ovvero i dati, le informazioni, i documenti richiesti non soggetti ad obbligo di pubblicazione secondo le indicazioni sopra riportate, per i quali si chiede l'accesso civico generalizzato, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta. La richiesta deve essere firmata e corredata di copia del documento di identità;
1. invio di posta, contenente di dati di cui al punto sub 1), all'indirizzo Consiglio Notarile Distrettuale Santa Maria Capua Vetere, c.a. Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, Traversa Mario Fiore n.12, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE). La richiesta deve essere firmata e corredata di copia del documento di identità.

Nel caso di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, decorsi trenta giorni (termini che restano sospesi fino ad un massimo di dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato), l'istante può presentare richiesta di riesame al Consiglio, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni attraverso le seguenti modalità:

- a) invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: [consigliosmcv@notariato.it](mailto:consigliosmcv@notariato.it) . Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni o i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, ovvero i dati, le informazioni, i documenti richiesti non soggetti ad obbligo di pubblicazione secondo le indicazioni sopra riportate, per i quali si era richiesto l'accesso civico, e la data nella quale si era

presentata l'istanza nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;

- a) invio di posta, contenente i dati di cui al punto sub a), all'indirizzo Consiglio Notarile, Traversa Mario Fiore n.12, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE).

La normativa prevede che si può impugnare la decisione del Responsabile o, in caso di richiesta di riesame, la decisione dell'amministrazione competente di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

**MODELLO "1"****ALLEGATO "A"**

Mappatura dei processi del CND, identificazione, valutazione e trattamento dei rischi

**ALLEGATO "B"**

Catalogo dei rischi strumentali e istituzionali



CONSIGLIO NOTARILE  
SANTA MARIA CAPUA VETERE

ALLEGATO A

## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi 2020-2022

### Area Processi Istituzionali – Consiglio Notarile Santa Maria Capua Vetere

#### Attività : Consulativa

N. proc.	Descrizione Processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
				Prob.	Imp.	Risultato				
ICons01	Adozione di pareri Concernenti l'ordinamento del notariato o tematiche sulla professione notarile.	Consiglio	Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale.	2	1,4	3,03	Istruttoria dei pareri. Redazione di relazione successiva all'adozione del parere. Verifica di congruità del parere adottato, sulla base della relazione redatta.	Verifica dell'espletamento delle misure già attive		Consiglio



CONSIGLIO NOTARILE  
SANTA MARIA CAPUA VETERE

ALLEGATO A

## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi 2020-2022

### Area Processi Istituzionali – Consiglio Notarile Santa Maria Capua Vetere

#### Attività : Formativa

N. proc.	Descrizione Processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
				Prob.	Imp.	Risultato				
IFormO 1	Gestione dei rapporti con la Fondazione del Notariato in materia di formazione	Consiglio	Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la professione di notaio, al fine di favorire determinati soggetti che erogano formazione	1,17	1,40	1,63	Pianificazione delle iniziative formative da richiedere. Rilevazione dei fabbisogni formativi da parte del Consiglio. Verifica di congruità, sulla base dei fabbisogni rilevati, delle iniziative formative da richiedere alla Fondazione.	Verifica dell'espletamento delle misure già attive	1 sem 2018	Consiglio



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi 2020-2022

### Area Processi Istituzionali – Consiglio Notarile Santa Maria Capua Vetere

#### Attività : Ispettiva

N. proc.	Descrizione Processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
				Prob.	Imp.	Risultato				
Ilsp01	Attività di vigilanza ed ispettiva	Consiglio	Omesso o ritardato invio della informazione/comunicazione per agevolare l'iscritto	1,67	1,40	2,33	Adozione di un orientamento interpretativo nel senso di ritenere l'invio della contestazione quale atto dovuto	Previsione di una tempistica certa per l'invio della contestazione	1° sem. 2018	Consiglio
Ilsp02	Vigilanza su adempimento obbligo formativo	Consiglio	Mancata attivazione del procedimento disciplinare ricorrendone i presupposti	1,67	1,40	2,33	Presenza di uno o più incaricati del Consiglio per la registrazione delle presenze nel caso di evento organizzato dal CND. Invio di copia del registro firme di presenza al CND nel caso di evento organizzato da Ente terzo Regolamento sulla formazione professionale permanente. Verifica del raggiungimento numerico dei crediti. Verifica a campione della corrispondenza tra documentazione informatica e documentazione cartacea	Verifica dell'espletamento delle-misure già attive	1° sem. 2018	Consiglio
Ilsp03	Vigilanza sull'effettività della pratica notarile e del tirocinio	Consiglio	Rilascio del certificato di compiuta pratica e/o tirocinio in assenza dei presupposti	1,67	1,40	2,33	Deliberazione collegiale previa istruttoria	Controlli a campione Verifica dell'espletamento delle misure già attive	2° sem. 2018	Consiglio



CONSIGLIO NOTARILE  
SANTA MARIA CAPUA VETERE

## ALLEGATO A

# PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi 2020-2022

N. proc.	Descrizione Processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
				Prob.	Imp.	Risultato				
Ilsp04	Iscrizioni e trasferimenti	Consiglio	Approvazione della delibera in assenza dei presupposti	1,67	1,40	2,33	Verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge. Verifica sulla completezza della documentazione allegata	Verifica dell'espletamento delle misure già attive	2° sem 2018	Consiglio



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi 2020-2022

### Area Processi Strumentali– Consiglio Notarile Santa Maria Capua Vetere

#### Attività : Contrattuale -Acquisizione Beni e Servizi

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
				Prob.	Imp.	Risultato				
SCon01	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	Consiglio	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/ efficacia/economicità	2,67	1,40	3,73	Applicazione della normativa e Linee Guida vigenti e del regolamento. Programmazione annuale per acquisti di beni e servizi. Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione Predeterminazione dei criteri e individuazione delle priorità	Verifica dell'espletamento delle misure già attive	1° sem 2019	Consiglio
Scon02	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Consiglio	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	3	1,40	4,20	Applicazione della normativa e Linee Guida vigenti.	Verifica dell'espletamento delle misure già attive.	1° sem 2019	Consiglio
SCon03	Definizione dei requisiti di accesso alla gara	Consiglio	Conferimento di incarichi/ nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	2,33	1,40	3,27	Applicazione della normativa vigente e Linee Guida vigenti	Verifica dell'espletamento delle misure già attive	1° sem 2019	Consiglio



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi 2020-2022

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
				Prob.	Imp.	Risultato				
SCon04	Scelta dell'offerta tra quelle presentate	Consiglio	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	3,00	1,40	4,20	Applicazione della normativa e Linee Guida vigenti.	Definizione dei criteri di scelta.	1° sem 2019	Consiglio
SCon05	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Consiglio	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	3,00	1,40	4,20	Applicazione della normativa e Linee Guida vigenti. Definizione dei criteri di scelta	1.Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione. 2.Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.3. Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.	2° sem. 2019	Consiglio



CONSIGLIO NOTARILE  
SANTA MARIA CAPUA VETERE

ALLEGATO A

## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi 2020-2022

### Area Processi Strumentali– Consiglio Notarile Santa Maria Capua Vetere

#### Attività : Archivio

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
				Prob.	Imp.	Risultato				
SArc1	Protocollo di atti e documenti in entrata e in uscita	Consiglio	Alterazione del processo di ricezione e protocollazione di atti in ingresso al CND al fine di incidere sulla regolarità dei relativi processi, per conseguire vantaggi personali	1,17	1,40	1,63	Controlli a campione	Utilizzo di sistemi informatizzati di protocollo	I SEM 2019	Consiglio



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi 2020-2022

### Area Processi Strumentali– Consiglio Notarile Santa Maria Capua Vetere

#### Attività : Biblioteca

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
				Prob.	Imp.	Risultato				
SBib01	Acquisto dei volumi	Consiglio	Acquisto di volumi non pertinenti alle attività istituzionali del CND o, comunque, non utili	2,67	1,40	3,73	Verifica della congruità degli acquisti da parte del Presidente. Definizione preliminari dei fabbisogni. Autorizzazione del Presidente per l'acquisto di volumi non inclusi nel fabbisogno	Verifica dell'espletamento delle misure già attive	1° sem 2019	Consiglio



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi 2020-2022

### Area Processi Strumentali– Consiglio Notarile Santa Maria Capua Vetere

#### Attività : Comunicazione

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
				Prob.	Imp.	Risultato				
SCom01	Concessione di Patrocinio del CND ad eventi di soggetti terzi	Consiglio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2,67	1,40	3,73	Verifica preventiva della Congruità dell'iniziativa.	Adozione di un regolamento interno che disciplina la concessione di patrocini Verifica dell'espletamento delle misure già attive	1° sem 2019	Consiglio
SCom02	Iniziative di comunicazione	Consiglio	Indebita promozione di iniziative di comunicazione non conformi alle attività istituzionali del CND al fine di favorire economicamente soggetti terzi	2,67	1,40	3,73	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa Relazione preliminare sulla proposta di iniziativa di comunicazione al Consiglio	Verifica dell'espletamento delle misure già attive	1° sem 2019	Consiglio



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi 2020-2022

### Area Processi Strumentali– Consiglio Notarile Santa Maria Capua Vetere

#### Attività : Incarichi e Nomine

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
				Prob.	Imp.	Risultato				
Sinc1	Definizione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina	Consiglio	Valutazione inappropriata dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina al fine di favorire determinati soggetti	1,50	1,60	2,40	Rispetto della normativa vigente Verifica preventiva della Congruità dell'oggetto e dei requisiti	Regolamento interno per l'affidamento di incarichi e collaborazioni Verifica dell'espletamento delle misure già attive	1° sem 2019	Consiglio
Sinc2	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie	Consiglio	Conferimento di incarichi/ nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	2,67	1,80	4,80	Rispetto della normativa vigente e delle Linee Guida vigenti	Verifica dell'espletamento delle misure già attive	1° sem 2019	Consiglio
Sinc3	Nomina membri collegio arbitrale	Presidente	Conferimento di incarichi/ nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, Valutazione inappropriata al fine di favorire singoli notai	2,83	1,40	3,97	Rispetto della normativa vigente e delle Linee Guida vigenti	Verifica dell'espletamento delle misure già attive	1° sem 2019	Presidente



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi 2020-2022

### Area Processi Strumentali– Consiglio Notarile Santa Maria Capua Vetere

#### Attività : Gestione Personale

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
				Prob.	Imp.	Risultato				
SPer01	Reclutamento Personale	Consiglio	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati Rischio di favorire alcuni candidati	2,33	1,4	3,27	Rispetto delle Normative vigenti	Adozione di un regolamento di disciplina del reclutamento di personale.	2° sem 2019	Consiglio
SPer02	Reclutamento Personale	Consiglio	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari - Rischio di Alterazione modalità stabilizzazione	1,67	1,40	2,33	Rispetto delle normative vigenti	Adozione di un regolamento di disciplina del reclutamento di personale.	2° sem 2019	Consiglio
SPer03	Progressioni di carriera del personale dipendente	Consiglio	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari	1,67	1,40	2,33	Rispetto delle normative vigenti e del CCNL di comparto	Adozione di un regolamento di disciplina della progressione di carriera del personale dipendente	2° sem 2019	Consiglio



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi 2020-2022

### Area Processi Strumentali– Consiglio Notarile Santa Maria Capua Vetere

#### Attività : Ragioneria

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
				Prob.	Imp.	Risultato				
SRag01	Rimborsi spese a Consigliere e personale Amministrativo	Consiglio	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile	1,33	1,40	1,87	Verifica contabile di chi di competenza. Utilizzo di modulistica standardizzata. Definizione preliminare delle tipologie e delle modalità di rimborso. Autorizzazione preventiva da parte del Presidente del Consiglio	Verifica dell'espletamento delle misure già attive	1° sem 2019	Consiglio



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### Catalogo Ponderato dei Rischi 2020-2022

#### Ponderazione del rischio:

>10 : Molto rilevante – Sfondo Rosso

>4<=10 : Rilevante – Sfondo Arancione

>2<=4 : Appena rilevante – Sfondo Verde

>0<=2 : Non rilevante

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio		
				Prob.	Imp.	Risultato
SInc2	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie	Consiglio	Conferimento di incarichi/ nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	2,67	1,8	4,8
Scon02	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Consiglio	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	3	1,4	4,2
SCon04	Scelta dell'offerta tra quelle presentate	Consiglio	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	3	1,4	4,2
SCon05	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Consiglio	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	3	1,4	4,2



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### Catalogo Ponderato dei Rischi 2020-2022

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio		
				Prob.	Imp.	Risultato
SInc3	Nomina membri collegio arbitrale	Presidente	Conferimento di incarichi/ nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, Valutazione inappropriata al fine di favorire singoli notai	2,83	1,4	3,97
SCon01	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	Consiglio	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/ efficacia/economicità	2,67	1,4	3,73
SBib01	Acquisto dei volumi	Consiglio	Acquisto di volumi non pertinenti alle attività istituzionali del CND o, comunque, non utili	2,67	1,4	3,73
SCom01	Concessione di Patrocinio del CND ad eventi di soggetti terzi	Consiglio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2,67	1,4	3,73
SCom02	Iniziative di comunicazione	Consiglio	Indebita promozione di iniziative di comunicazione non conformi alle attività istituzionali del CND al fine di favorire economicamente soggetti terzi	2,67	1,4	3,73
SCon03	Definizione dei requisiti di accesso alla gara	Consiglio	Conferimento di incarichi/ nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	2,33	1,4	3,27



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### Catalogo Ponderato dei Rischi 2020-2022

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio		
				Prob.	Imp.	Risultato
SPer01	Reclutamento Personale	Consiglio	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati Rischio di favorire alcuni candidati	2,33	1,4	3,27
ICons01	Adozione di pareri Concernenti l'ordinamento del notariato o tematiche sulla professione notarile.	Consiglio	Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale.	2	1,4	3,03
SInc1	Definizione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina	Consiglio	Valutazione inappropriata dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina al fine di favorire determinati soggetti	1,5	1,6	2,4
SPer02	Reclutamento Personale	Consiglio	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari - Rischio di Alterazione modalità stabilizzazione	1,67	1,4	2,33
SPer03	Progressioni di carriera del personale dipendente	Consiglio	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari	1,67	1,4	2,33
IIsp01	Attività di vigilanza ed ispettiva	Consiglio	Omesso o ritardato invio della informazione/comunicazione per agevolare l'iscritto	1,67	1,4	2,33



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### Catalogo Ponderato dei Rischi 2020-2022

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio		
				Prob.	Imp.	Risultato
Ilsp02	Vigilanza su adempimento obbligo formativo	Consiglio	Mancata attivazione del procedimento disciplinare ricorrendone i presupposti	1,67	1,40	2,33
Ilspo03	Vigilanza sull'effettività della pratica notarile e del tirocinio	Consiglio	Rilascio del certificato di compiuta pratica e/o tirocinio in assenza dei presupposti	1,67	1,4	2,33
Ilsp04	Iscrizioni e trasferimenti	Consiglio	Approvazione della delibera in assenza dei presupposti	1,67	1,4	2,33
SRag01	Rimborsi spese a Consigliere e personale Amministrativo	Consiglio	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile	1,33	1,4	1,87
SArc1	Protocollazione di atti e documenti in entrata e in uscita	Consiglio	Alterazione del processo di ricezione e protocollazione di atti in ingresso al CND al fine di incidere sulla regolarità dei relativi processi, per conseguire vantaggi personali	1,17	1,4	1,63
IForm01	Gestione dei rapporti con la Fondazione del Notariato in materia di formazione	Consiglio	Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la professione di notaio, al fine di favorire determinati soggetti che erogano formazione	1,17	1,4	1,63



CONSIGLIO NOTARILE  
SANTA MARIA CAPUA VETERE

ALLEGATO B

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Catalogo Ponderato dei Rischi 2020-2022

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio		
				Prob.	Imp.	Risultato
SInc2	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie	Consiglio	Conferimento di incarichi/ nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	2,67	1,8	4,8
Scon02	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Consiglio	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	3	1,4	4,2